



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Regolamento emanato con D.R. n. 449 del 12 settembre 2019
In vigore dal 1° ottobre 2019

INDICE

TITOLO I - PARTE GENERALE

- Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 Emanazione e modifiche

TITOLO II - COSTITUZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

CAPO I - RETTORE

- Art. 3 Indizione delle elezioni
- Art. 4 Elettorato passivo e attivo
- Art. 5 Presentazione delle candidature
- Art. 6 Costituzione seggi elettorali
- Art. 7 Svolgimento delle votazioni
- Art. 8 Validità delle elezioni
- Art. 9 Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione dell'eletto
- Art. 10 Cessazione anticipata
- Art. 11 Mozione di sfiducia
- Art. 12 Indizione delle votazioni per la mozione di sfiducia ed eventuale cessazione dalla carica

CAPO II – SENATO ACCADEMICO

- Art. 13 Composizione
- Art. 14 Indizione delle elezioni
- Art. 15 Presentazione delle candidature
- Art. 16 Elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo sulla base di distinti collegi elettorali, uno per ciascuna Struttura primaria
- Art. 17 Elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo sulla base di un unico collegio elettorale di Ateneo
- Art. 18 Modalità di svolgimento delle votazioni della rappresentanza dei professori e dei ricercatori: *costituzione dei seggi elettorali*
- Art. 19 Modalità di svolgimento delle votazioni della rappresentanza dei professori e dei ricercatori: *operazioni di voto*
- Art. 20 Modalità di svolgimento delle votazioni della rappresentanza dei professori e dei ricercatori: *operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti*
- Art. 21 Elezione dei rappresentanti del personale dirigente e tecnico-amministrativo
- Art. 22 Modalità di svolgimento delle votazioni della rappresentanza del personale dirigente e tecnico-amministrativo: *costituzione dei seggi elettorali*
- Art. 23 Modalità di svolgimento delle votazioni della rappresentanza del personale dirigente e tecnico-amministrativo: *operazioni di voto*
- Art. 24 Modalità di svolgimento delle votazioni della rappresentanza del personale dirigente e tecnico-amministrativo: *operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

- Art. 25 Differenti modalità organizzative per lo svolgimento delle elezioni
Art. 26 Decadenza e sostituzione dei componenti

CAPO III – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 27 Composizione
Art. 28 Designazione dei componenti non elettivi
Art. 29 Requisiti richiesti per le candidature dei componenti non elettivi in servizio nell'Università
Art. 30 Requisiti richiesti per le candidature dei componenti non elettivi non appartenenti ai ruoli dell'Università
Art. 31 Modalità e termini per le candidature dei componenti non elettivi
Art. 32 Incompatibilità
Art. 33 Valutazione delle candidature
Art. 34 Individuazione e nomina dei componenti
Art. 35 Decadenza dei componenti
Art. 36 Sostituzione dei componenti

CAPO IV – CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

- Art. 37 Modalità di elezione dei componenti

CAPO V – AVVISI PUBBLICI: Disposizioni comuni

- Art. 38 Modalità per la predisposizione

CAPO VI – PROCEDURE ELETTIVE: Disposizioni comuni

- Art. 39 Votazioni per via telematica
Art. 40 Propaganda elettorale

TITOLO III - STRUTTURE PRIMARIE

- Art. 41 Modalità di istituzione, trasformazione ed eventuale disattivazione
Art. 42 Organi di governo della Struttura primaria
Art. 43 Direttore
Art. 44 Elezione del Direttore
Art. 45 Consiglio della Struttura primaria: *composizione e modalità di designazione*
Art. 46 Consiglio della Struttura primaria: *funzionamento*
Art. 47 Altri organi della Struttura primaria
Art. 48 Consiglio di Direzione
Art. 49 Commissione paritetica docenti-studenti: designazione componenti e funzionamento
Art. 50 Consiglio di corso di studio
Art. 51 Commissione didattica
Art. 52 Commissione di ricerca
Art. 53 Organizzazione interna delle Strutture primarie
Art. 54 Attività ed iniziative comuni fra più Strutture primarie

TITOLO IV - ALTRE STRUTTURE

CAPO I – CENTRI INTERSTRUTTURA DI RICERCA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

- Art. 55 Istituzione dei Centri interstruttura di ricerca
- Art. 56 Organi dei Centri interstruttura di ricerca
- Art. 57 Conclusione del progetto di ricerca/attività del Centro

CAPO II – CENTRI INTERUNIVERSITARI DI RICERCA

- Art. 58 Istituzione dei Centri interuniversitari di ricerca

CAPO III – CENTRI DI SERVIZIO

- Art. 59 Istituzione dei Centri di servizio
- Art. 60 Organi dei Centri di servizio
- Art. 61 Disattivazione del Centro
- Art. 62 Centri di servizio già istituiti e norme transitorie
- Art. 63 Abrogazioni

TITOLO V - ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

- Art. 64 Indizione delle elezioni
- Art. 65 Rappresentanti da eleggere
- Art. 66 Quorum per la validità delle elezioni
- Art. 67 Elettorato attivo
- Art. 68 Elettorato passivo
- Art. 69 Elenchi degli elettori
- Art. 70 Presentazione liste e candidature: *sistema proporzionale*
- Art. 71 Sottoscrizione delle liste: *sistema proporzionale*
- Art. 72 Presentazione candidature: *sistema maggioritario*
- Art. 73 Sottoscrizione delle candidature: *sistema maggioritario*
- Art. 74 Ritiro liste e/o candidature
- Art. 75 Propaganda elettorale e sanzioni
- Art. 76 Commissione Elettorale Centrale
- Art. 77 Seggi elettorali
- Art. 78 Votazioni
- Art. 79 Schede elettorali
- Art. 80 Insediamento dei seggi elettorali e operazioni di voto
- Art. 81 Operazioni di scrutinio
- Art. 82 Attribuzione delle rappresentanze
- Art. 83 Proclamazione degli eletti e ricorsi
- Art. 84 Decorrenza dei mandati
- Art. 85 Decadenza dalla carica e sostituzioni
- Art. 86 Votazioni per via telematica
- Art. 87 Elezione dei rappresentanti degli specializzandi negli organi delle Scuole di specializzazione

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 88 Entrata in vigore e abrogazioni



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

TITOLO I

PARTE GENERALE

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento generale d'Ateneo fissa, ai sensi della vigente legislazione universitaria e dello Statuto dell'Università della Studi della Basilicata, le norme attuative relative all'organizzazione dell'Ateneo e disciplina le modalità di elezione degli organi monocratici e delle rappresentanze negli organi collegiali di Ateneo, ovvero le modalità di predisposizione degli avvisi pubblici, ove previsti.

Articolo 2

Emanazione e modifiche

1. Il presente Regolamento è approvato, anche per stralci, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico ed è emanato dal Rettore con proprio decreto, previo controllo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (nel seguito MIUR), esercitato nelle forme di cui all'art. 6, comma 9, della Legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Rettore, dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, dalle Strutture primarie, con deliberazioni dei rispettivi consigli assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Per le modifiche e per le integrazioni al presente Regolamento si segue la procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

TITOLO II

COSTITUZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

CAPO I – RETTORE

Articolo 3

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del Rettore sono indette, con apposito provvedimento, dal Decano dei professori ordinari entro il 31 marzo dell'anno in cui scade il mandato e dovranno essere svolte entro il 30 giugno del medesimo anno.
2. Nelle procedure richieste per lo svolgimento delle elezioni del Rettore, il Decano è assistito, per ogni necessità di natura amministrativa, dal Direttore generale, il quale si avvale dei competenti uffici dell'Amministrazione.
3. Il provvedimento di indizione, oltre a riportare le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono all'elezione del Rettore, determina:
 - l'indicazione dell'elettorato passivo e attivo;
 - le date dello svolgimento delle prime tre votazioni e dell'eventuale ballottaggio;
 - la data di convocazione dell'assemblea di Ateneo;
 - i termini e le modalità di presentazione delle candidature;
 - l'ubicazione e l'orario di apertura e chiusura del/i seggio/i elettorale/i.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

4. Il predetto provvedimento è reso pubblico mediante l'affissione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo e la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Detto provvedimento è inviato, altresì, alle altre università italiane per l'opportuna pubblicizzazione.

Articolo 4 Elettorato passivo e attivo

1. Il Rettore è eletto tra i professori di I fascia in servizio nell'Università degli Studi della Basilicata e nelle altre università italiane, che abbiano regolarmente presentato la loro candidatura, che abbiano optato per il regime di tempo pieno, che assicurino un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo e che non abbiano già ricoperto tale carica.

2. L'elettorato attivo spetta:

- a. ai professori di ruolo dell'Università;
- b. ai ricercatori a tempo indeterminato dell'Università;
- c. ai ricercatori a tempo determinato dell'Università sia di tipo a) sia di tipo b);
- d. al personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Università, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- e. ai componenti del Consiglio degli studenti.

3. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti dai competenti uffici dell'Amministrazione; di tali elenchi è data adeguata pubblicità mediante affissione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo entro il trentesimo giorno precedente quello della prima votazione. Entro il ventesimo giorno precedente quello della prima votazione, gli interessati potranno proporre opposizione al Rettore, che dovrà pronunciarsi in merito entro il decimo giorno precedente la prima votazione.

Articolo 5 Presentazione delle candidature

1. Le candidature, corredate dal programma elettorale e curriculum vitae, devono essere presentate al Decano entro e non oltre il quinto giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento dell'assemblea di Ateneo.

2. Il Decano, nei termini stabiliti dallo Statuto (tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore la data prevista per le elezioni del Rettore), convoca e coordina l'assemblea, aperta a tutte le componenti dell'Ateneo cui spetta l'elettorato attivo.

3. La presentazione delle candidature è obbligatoria.

4. Il Decano dopo l'assemblea trasmette all'ufficio competente dell'Amministrazione le candidature presentate; le stesse, previa verifica del possesso dei requisiti necessari per l'elettorato passivo, sono rese pubbliche sul sito web dell'Ateneo.

5. Le candidature possono essere ritirate nel corso dell'assemblea e comunque non oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato per la prima votazione.

6. Nel caso in cui si proceda a votazioni ulteriori rispetto alla prima, potranno essere presentate nuove candidature o ritirate candidature preesistenti nel termine di cinque giorni precedenti la data di tali votazioni, fino alla terza votazione.

Articolo 6 Costituzione seggi elettorali

1. Ai fini di un corretto e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali possono essere

costituiti, con provvedimento del Decano, due seggi elettorali, uno per la sede di Potenza e uno per la sede di Matera.

2. Ogni seggio elettorale è composto da: un professore di I fascia che assume il ruolo di Presidente, un professore di II fascia, un ricercatore universitario, un'unità di personale tecnico-amministrativo che assume il ruolo di Segretario del seggio, uno studente designato dal Consiglio degli studenti tra i propri componenti. Ogni seggio elettorale è integrato da due componenti supplenti.

3. Non può essere componente del seggio elettorale chi risulta essere candidato all'elezione.

4. Il Presidente nomina un Vice presidente a cui affida, in caso di temporanea assenza, le funzioni di Presidente del seggio.

5. Le operazioni elettorali sono valide sempreché contemporaneamente siano presenti almeno tre componenti del seggio, tra i quali il Presidente o il Vice presidente.

Articolo 7 **Svolgimento delle votazioni**

1. Il seggio elettorale resta aperto, nel locale stabilito, per il lasso di tempo riportato nel provvedimento di indizione delle elezioni. Nel seggio è ammessa la presenza dei soli elettori per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni di voto. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, possono ancora esercitare il diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti nel locale sede del seggio. Nel seggio elettorale sono predisposte due urne, una per le componenti i cui voti sono computati nella misura del 100% e una per la componente i cui voti sono computati nella misura del 15%, come indicate al successivo art. 8, comma 2.

2. Sono ammessi a votare, nel pieno rispetto della segretezza del voto, gli elettori che si presentino muniti di un regolare documento di riconoscimento valido ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. In mancanza di un idoneo documento di riconoscimento, uno dei componenti del seggio, nel caso conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità.

3. Il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e l'iscrizione dello stesso nella lista degli aventi diritto al voto, dopo averlo fatto firmare, gli consegna la scheda elettorale vidimata e siglata perché possa esprimere la propria preferenza di voto all'interno di una delle cabine appositamente installate nel seggio elettorale. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

4. L'elettore fisicamente impedito può partecipare al voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore di sua fiducia. Qualora l'impedimento non sia evidente, questo può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata dai competenti uffici delle ASL.

5. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione e proseguono ininterrottamente fino alla loro conclusione. Il Presidente, udito il parere degli altri componenti del seggio, decide, in via definitiva, sull'assegnazione dei voti contestati. La validità dei voti contenuti nelle schede votate deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore. Sono nulli i voti espressi a non candidati. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

6. Ai fini della segretezza del voto, nel caso in cui le votazioni si siano tenute in due distinti seggi elettorali, uno a Potenza e uno a Matera, le relative operazioni di scrutinio si svolgeranno unicamente nel seggio di Potenza secondo le modalità stabilite al successivo comma 11.

7. I lavori di scrutinio sono pubblici.

8. Il seggio elettorale, dopo aver effettuato lo scrutinio, verificato che il numero delle schede contenute nell'urna sia pari a quello dei votanti, redige il processo verbale dal quale dovranno risultare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, il numero delle

schede votate, il numero delle schede annullate, il numero delle schede non utilizzate e il numero delle preferenze riportate da ciascun candidato.

9. Il Presidente del seggio al termine di ciascuno scrutinio dichiara i risultati della votazione.

10. I verbali delle operazioni di voto, gli elenchi dei votanti e tutto il materiale elettorale sono consegnati dal Presidente del seggio al Decano il quale verifica la regolarità delle operazioni elettorali e provvede secondo le disposizioni di cui al successivo art. 9.

11. Nel caso in cui le votazioni si svolgano in due seggi elettorali distinti, prima di iniziare lo scrutinio, il Presidente del seggio di Potenza, alla presenza del Presidente del seggio di Matera, apre l'urna contenente le schede votate nel seggio di Matera dal corpo elettorale i cui voti sono computati al 100% e riscontra che il numero delle schede votate corrisponde al numero dei votanti. Apre, poi, l'urna contenente lo stesso tipo di schede votate nel seggio di Potenza e riscontra che il numero delle schede votate corrisponde al numero dei votanti; riunisce, quindi, tutte le schede in una sola urna e dà avvio alle operazioni di scrutinio. La stessa procedura viene, poi, ripetuta per le urne contenenti le schede votate dal corpo elettorale i cui voti sono computati al 15%. Il Presidente del seggio di Potenza, udito il parere degli altri componenti del seggio, integrato con il Presidente del seggio di Matera, decide, in via definitiva, sull'assegnazione degli eventuali voti contestati.

Articolo 8 **Validità delle elezioni**

1. Ai fini della validità dell'elezione del Rettore è necessario che alla votazione abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, a norma del vigente Statuto e determinata secondo quanto stabilito al successivo comma 2.

2. Ai fini della determinazione del quorum utile per la validità dell'elezione:

- i professori di ruolo dell'Università;
- i ricercatori a tempo indeterminato dell'Università;
- i ricercatori a tempo determinato dell'Università sia di tipo a) sia di tipo b);
- i componenti del Consiglio degli studenti;

sono computati nella misura del 100% degli aventi diritto al voto appartenenti alle rispettive categorie;

- il personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Università, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è computato nella misura del 15% degli aventi diritto al voto appartenenti alla medesima categoria.

3. Nelle prime tre votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Tra la prima e la seconda votazione deve intercorrere un intervallo di tempo di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che, nell'ultima votazione, abbiano riportato il maggior numero di voti. È eletto il candidato che, in sede di ballottaggio, riporta il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo o, in caso di ulteriore parità, quello più giovane.

5. Tra la prima votazione e il ballottaggio deve intercorrere un termine non superiore a trenta giorni.

6. Nel caso in cui nel ballottaggio non si raggiunga il quorum indicato al comma 1, si procede ad un ulteriore turno di ballottaggio, che sarà ritenuto valido con il raggiungimento del medesimo quorum.

7. Si procede alla riedizione del procedimento elettorale nel caso in cui all'esito della terza votazione non risulti un numero di candidati pari a due da ammettere al ballottaggio o quando nel secondo ballottaggio non sia stato raggiunto il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il Decano dei professori ordinari, entro cinque giorni dal verificarsi di una

delle predette condizioni, procederà ad indire nuove elezioni il cui procedimento dovrà concludersi entro i successivi trenta giorni.

8. Nel caso in cui una votazione non sia utile ai fini dell'elezione del Rettore per mancato raggiungimento del quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, si procede sempre allo scrutinio e si passa alla votazione successiva.

Articolo 9

Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione dell'eletto

1. Il Decano rende noti i risultati di ciascuna votazione mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo e proclama l'eletto con proprio provvedimento reso pubblico sul sito web dell'Ateneo.

2. Gli atti della votazione sono trasmessi dal Decano, per il tramite degli uffici dell'Amministrazione, al MIUR per la successiva nomina del Rettore con decreto del Ministro.

Articolo 10

Cessazione anticipata

1. Nel caso di anticipata cessazione, per qualsiasi causa, dal ruolo di Rettore, le nuove elezioni sono indette dal Decano entro trenta giorni e sono espletate entro sessanta giorni dalla cessazione. Il termine di sessanta giorni può essere derogato, per motivate esigenze, su indicazione del Senato accademico.

2. Fino alla nomina del nuovo Rettore, le sue funzioni sono affidate al Prorettore vicario; nel caso di sfiducia del Rettore le sue funzioni sono affidate a un reggente secondo le modalità indicate al successivo art. 11, comma 7.

Articolo 11

Mozione di sfiducia

1. Trascorsi due anni dall'insediamento del Rettore, può essere presentata, da almeno due terzi dei componenti del Senato accademico, una mozione di sfiducia motivata nei confronti del Rettore.

2. La proposta di sfiducia sarà discussa in un'apposita seduta del Senato accademico presieduta dal professore di I fascia con maggiore anzianità nel ruolo ed appartenente al Senato accademico.

3. La seduta deve essere tenuta non prima di quindici giorni e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della stessa proposta di sfiducia, fatta salva la possibilità di convocare le ulteriori sedute per mancato raggiungimento del numero legale.

4. Tale proposta è votata dal Senato accademico con voto palese e si intende approvata qualora riceva il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

5. Sulla proposta di mozione di sfiducia approvata dal Senato accademico si esprime il corpo elettorale secondo le modalità indicate al successivo articolo.

6. Qualora la mozione di sfiducia sia respinta dal Senato accademico, la stessa non può essere riproposta prima di ulteriori due anni.

7. Nel caso in cui il Rettore sia sfiduciato, limitatamente all'ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, le sue funzioni sono svolte da un reggente nominato dal Senato accademico tra i professori ordinari a tempo pieno, ineleggibile alla carica di Rettore. Il reggente presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, ai sensi del vigente Statuto

Articolo 12

Indizione delle votazioni per la mozione di sfiducia ed eventuale cessazione dalla carica

1. Entro trenta giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia da parte del Senato accademico, il Decano dei professori ordinari indice le votazioni per l'approvazione o meno della mozione di sfiducia da parte del corpo elettorale.
2. Lo svolgimento della votazione dovrà avvenire non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla data di indizione.
3. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia, il Rettore cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato della consultazione elettorale da parte del Decano.

CAPO II - SENATO ACCADEMICO

Articolo 13 **Composizione**

1. Il Senato accademico è composto da:
 - a. Rettore, con funzioni di Presidente;
 - b. quindici rappresentanti dei professori e ricercatori di ruolo: di cui almeno un terzo Direttori di Struttura primaria, fino ad un massimo di sei; un rappresentante di ciascuna Struttura primaria eletto sulla base di distinti collegi elettorali; gli eventuali rimanenti rappresentanti da eleggere sulla base di un unico collegio elettorale di Ateneo;
 - c. due rappresentanti del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
 - d. cinque rappresentanti degli studenti, eletti con le modalità di cui al Titolo V del presente Regolamento.
2. I Direttori delle Strutture primarie, nel caso in cui non superino il numero di sei, entrano di diritto a far parte del Senato accademico. Nel caso in cui vi siano più di sei Strutture primarie, entreranno a far parte del Senato accademico i sei Direttori che avranno ottenuto più preferenze a seguito di un'apposita elezione, indetta con decreto del Rettore, da svolgersi sulla base di un unico collegio elettorale composto da tutti i professori e ricercatori di ruolo in servizio nell'Ateneo.

Articolo 14 **Indizione delle elezioni**

1. Le elezioni sono indette dal Rettore, con proprio decreto, entro il 31 maggio dell'anno accademico in cui scade il mandato del Senato accademico e devono essere svolte entro il 31 luglio del medesimo anno.
2. Il decreto di indizione, oltre a riportare le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari di riferimento, determina:
 - l'indicazione dell'elettorato passivo e attivo;
 - le date e lo svolgimento delle votazioni;
 - i termini e le modalità di presentazione delle candidature;
 - l'ubicazione e l'orario di apertura e chiusura dei seggi elettorali;
 - la costituzione dei seggi elettorali.
3. Il predetto decreto è reso pubblico mediante l'affissione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo e la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.



Articolo 15
Presentazione delle candidature

1. Le candidature, per tutte le tipologie di rappresentanza, devono essere presentate, anche per via telematica, entro il quindicesimo giorno precedente quello fissato per lo svolgimento delle elezioni, con le modalità indicate nel decreto di indizione delle elezioni.
2. Per quanto concerne la rappresentanza dei professori e ricercatori, coloro i quali si candidano nel collegio unico d'Ateneo non possono candidarsi per i collegi elettorali delle singole Strutture primarie.
3. L'elenco numerato dei candidati, disposti in ordine alfabetico, sarà reso pubblico sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 16
**Elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo
sulla base di distinti collegi elettorali, uno per ciascuna Struttura primaria**

1. I rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo, uno per ciascuna Struttura primaria, sono eletti sulla base di distinti collegi elettorali. Il loro mandato è di quattro anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
2. L'elettorato attivo spetta ai professori e ai ricercatori di ruolo, afferenti alla Struttura primaria. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono consultabili sul sito web dell'Ateneo almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle elezioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni in detti elenchi possono essere segnalate almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni al Rettore che dovrà pronunciarsi in merito entro il quinto giorno precedente la votazione.
3. L'elettorato passivo spetta ai professori e ai ricercatori di ruolo a tempo pieno afferenti alla Struttura primaria, che assicurino un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato, prima del collocamento a riposo, sulla base di candidature ufficiali. Non possono essere eletti coloro i quali abbiano già svolto, a qualunque titolo, due mandati consecutivi nel Senato accademico. Un nuovo mandato, dopo due mandati consecutivi, può essere espletato solo dopo che sia trascorso l'intero mandato successivo.
4. In ciascun collegio è eletto il professore o il ricercatore che abbia riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti, è eletto il più anziano nei ruoli dell'università; in caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane di età.
5. Ciascuna elezione è valida se ad essa abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il predetto quorum la votazione è ripetuta una sola volta. In tal caso il quorum per la validità dell'elezione rimane quello della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
6. Le modalità di svolgimento delle votazioni sono disciplinate unitamente a quelle relative alla rappresentanza dei professori e dei ricercatori sulla base di un unico collegio elettorale di Ateneo.

Articolo 17
**Elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo
sulla base di un unico collegio elettorale di Ateneo**

1. I rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo nel Senato accademico, fino al raggiungimento del numero complessivo, sono eletti sulla base di un unico collegio elettorale di Ateneo, fatto salvo quanto indicato al successivo comma.

2. Nel caso di elezione di uno o più Direttori in situazione di incompatibilità con la carica di senatore accademico, il posto vacante non viene ricoperto da alcuno, se non dal Direttore di Struttura primaria eventualmente subentrante a quello in situazione di incompatibilità, qualora le Strutture primarie siano pari a sei. Nel caso in cui vi siano più di sei Strutture primarie e un numero di Direttori in situazioni di incompatibilità tale da non assicurare la copertura dei posti loro riservati, se vengono meno contestualmente le ragioni di incompatibilità per un numero di Direttori eccedente i posti vacanti, si procede alla indizione delle elezioni tra i predetti Direttori ai fini del loro ingresso in Senato accademico.
3. L'elettorato attivo spetta a tutti i professori e ricercatori di ruolo in servizio nell'Università.
4. L'elettorato passivo spetta ai professori e ai ricercatori di ruolo a tempo pieno in servizio nell'Università, che assicurino un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato, prima del collocamento a riposo, sulla base di candidature ufficiali. Non possono essere eletti coloro i quali abbiano già svolto, a qualunque titolo, due mandati consecutivi nel Senato accademico. Un nuovo mandato, dopo due mandati consecutivi, può essere espletato solo dopo che sia trascorso l'intero mandato successivo.
5. Sono eletti i professori e/o i ricercatori che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti, è eletto il candidato più anziano nei ruoli dell'università; in caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane di età.
6. L'elezione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui non sia raggiunto il predetto quorum la votazione è ripetuta una sola volta. In tal caso il quorum per la validità dell'elezione rimane quello della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
7. Le modalità di svolgimento delle votazioni sono disciplinate unitamente a quelle relative alla rappresentanza dei professori e dei ricercatori sulla base di distinti collegi elettorali, uno per ciascuna Struttura primaria.

Articolo 18

Modalità di svolgimento delle votazioni della rappresentanza dei professori e dei ricercatori: *costituzione dei seggi elettorali*

1. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori nel Senato accademico sia nei collegi elettorali distinti sia nel collegio elettorale unico, si svolgono nello stesso giorno, utilizzando schede di diverso colore, con le modalità di seguito indicate.
2. Sono costituiti con decreto rettorale due seggi elettorali, uno nella sede di Potenza, l'altro nella sede di Matera:
 - nel seggio elettorale di Potenza si svolgeranno le votazioni per le elezioni, sulla base di collegi distinti, dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo in un numero pari alle Strutture primarie aventi sede a Potenza e la votazione per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo sulla base del collegio unico;
 - nel seggio elettorale di Matera si svolgeranno le votazioni per l'elezione, sulla base di collegi distinti, dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo in un numero pari alle Strutture primarie aventi sede a Matera e la votazione per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo sulla base del collegio unico.
3. Ciascun seggio elettorale è composto da tre componenti, di cui almeno due scelti tra i professori di II fascia. Le funzioni di Presidente sono svolte dal professore più anziano nei ruoli dell'Ateneo, quelle di Segretario da uno degli altri componenti il seggio, designato dal Presidente.
4. Il Presidente individua il Vice presidente, che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Le operazioni del seggio elettorale sono valide se risultano presenti almeno due componenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

6. Non può essere nominato componente del seggio chi risulta essere candidato alle elezioni.
7. In caso di impedimento o di mancata presentazione del Presidente, il Rettore provvede con proprio decreto alla sua sostituzione.
8. In caso di impedimento o di mancata presentazione di qualche componente, il Rettore, su proposta del Presidente provvede all'integrazione del seggio con la nomina di elettori presenti alle operazioni di voto.

Articolo 19

Modalità di svolgimento delle votazioni della rappresentanza dei professori e dei ricercatori: *operazioni di voto*

1. L'insediamento dei seggi elettorali è previsto per le ore 8.30 dello stesso giorno delle votazioni sia nel seggio di Potenza sia nel seggio di Matera.
2. Per ogni elezione devono essere vidimate e siglate tante schede quanti sono gli aventi diritto al voto presenti negli elenchi di ciascun seggio.
3. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9.00 in entrambi i seggi e proseguiranno ininterrottamente fino alle ore 17.00 nel seggio di Potenza e fino alle ore 15.00 nel seggio di Matera.
4. Ad ogni elettore, previa identificazione, vengono consegnate due schede elettorali, di colore differente, una per il collegio relativo alla Struttura primaria di afferenza ed una per il collegio unico, che lo stesso ripone, dopo aver espresso il voto, nelle rispettive urne appositamente previste. L'elettore scrive, possibilmente in stampatello o comunque in modo chiaro e leggibile, nella riga tracciata al centro di ciascuna scheda, il cognome e il nome del candidato prescelto. Qualora le schede elettorali riportino i nominativi dei candidati elencati secondo l'ordine di presentazione delle candidature, l'elettore esprime la sua preferenza contrassegnando il nominativo del candidato prescelto.
5. Hanno diritto al voto anche coloro per i quali, pur non inclusi negli elenchi degli aventi diritto al voto, sia comprovata l'appartenenza al corpo elettorale. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono consultabili sul sito web dell'Ateneo almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle elezioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni in detti elenchi possono essere segnalate dagli interessati al Rettore almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni. Il Rettore dovrà pronunciarsi in merito entro il quinto giorno precedente la votazione.
6. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
7. Sono ammessi al voto tutti gli elettori che, al momento della chiusura del seggio, sono presenti nei locali in cui è ubicato il seggio stesso.

Articolo 20

Modalità di svolgimento delle votazioni della rappresentanza dei professori e dei ricercatori: *operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti*

1. Le operazioni di scrutinio si svolgono presso il seggio elettorale di Potenza, secondo le seguenti modalità.
2. Il Presidente del seggio elettorale di Matera, terminate le operazioni di voto, dopo aver sigillato le urne e aver redatto il verbale delle operazioni elettorali svolte si reca a Potenza per consegnare le urne al Presidente del seggio ivi costituito e partecipare alle operazioni di scrutinio delle schede relative alle votazioni tenutesi presso la sede di Matera.
3. Il verbale delle operazioni di voto con allegato l'elenco dei votanti è consegnato al Presidente del seggio di Potenza. Qualora il Presidente del seggio di Matera sia impossibilitato a recarsi a Potenza, lo stesso può essere sostituito da un altro componente del seggio.

4. terminate le operazioni di voto, il Presidente del seggio di Potenza inizia lo scrutinio relativo alle votazioni dei rappresentanti dei collegi distinti delle Strutture primarie della sede di Potenza e attende l'arrivo del Presidente del seggio di Matera per lo scrutinio delle schede relative alle votazioni tenutesi a Matera. Per ciascuna votazione è accertata la validità e si dà inizio allo scrutinio. Ogni votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Ove la votazione non sia utile ai fini del raggiungimento della maggioranza assoluta, si procede allo scrutinio e la votazione è ripetuta una sola volta.
5. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e si svolgono secondo l'ordine indicato nel decreto di indizione.
6. Per il collegio unico di Ateneo, prima di iniziare lo scrutinio, il Presidente del seggio di Potenza, alla presenza del Presidente del seggio di Matera, apre l'urna contenente le schede votate nel seggio di Matera e riscontra che il numero delle schede votate corrisponde al numero dei votanti. Apre, poi, l'urna contenente le schede votate nel seggio di Potenza e riscontra che il numero delle schede votate corrisponde al numero dei votanti; riunisce, quindi, tutte le schede in una sola urna e dà avvio alle operazioni di scrutinio. Il Presidente del seggio di Potenza, udito il parere degli altri componenti del seggio, integrato con il Presidente del seggio di Matera per le sole votazioni tenutesi a Matera, decide, in via definitiva, sull'assegnazione degli eventuali voti contestati. I voti sono ammessi ogniqualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto rendere riconoscibile il proprio voto. Nel caso siano state espresse più preferenze, quelle successive alla prima saranno considerate nulle. Sono nulle le preferenze attribuite a coloro i quali non risultano candidati.
7. Al termine di ciascuno scrutinio, il Presidente del seggio di Potenza dichiara i risultati della votazione e proclama gli eletti.
8. Di tutte le operazioni effettuate è redatto processo verbale, da cui devono risultare, per ciascuna elezione, il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, il numero dei voti riportati da ciascun candidato, le schede bianche e le schede nulle. Al verbale è allegato l'elenco dei votanti. Per ogni elezione è predisposto un plico contenente - raccolte in buste separate - le schede riportanti le preferenze, le schede nulle, le schede bianche, le schede vidimate non utilizzate, le schede non utilizzate e i registri di spoglio. I plichi e le buste in essi contenute devono essere sigillati e firmati sui lembi dal Presidente del seggio di Potenza e dai componenti del seggio, nonché dal Presidente del seggio di Matera, per le votazioni svoltesi in tale sede. In un plico a parte, anch'esso sigillato e firmato sui lembi, sono inseriti i verbali delle operazioni di voto di entrambi i seggi e l'elenco dei votanti. Tutti i plichi, predisposti come descritto, sono consegnati al competente ufficio dell'Amministrazione.
9. I risultati elettorali sono resi pubblici dal Rettore sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 21

Elezione dei rappresentanti del personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. I due rappresentanti del personale dirigente e tecnico-amministrativo nel Senato accademico sono eletti sulla base di un collegio elettorale unico.
2. Il loro mandato è di quattro anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
3. L'elettorato attivo spetta al personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo in servizio nell'Università.
4. L'elettorato passivo spetta al personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo a tempo pieno in servizio nell'Università, sulla base di candidature ufficiali.

Articolo 22

Modalità di svolgimento delle votazioni della rappresentanza del personale dirigente e tecnico-amministrativo: *costituzione dei seggi elettorali*

1. Sono costituiti due seggi elettorali, uno a Potenza e uno a Matera. Ciascun seggio elettorale sarà composto da:

- a. un Presidente, individuato tra il personale dirigente e tecnico-amministrativo, con esperienza in materia elettorale;
- b. due componenti effettivi individuati tra il personale tecnico-amministrativo, di cui uno con funzioni di Segretario.

I componenti del seggio elettorale sono individuati dal Direttore generale con proprio provvedimento ovvero con ordine di servizio, laddove necessario.

2. Non può essere nominato componente del seggio chi risulta essere candidato all'elezione.

3. In caso di impedimento o di mancata presentazione del Presidente o di altro componente del seggio, il Direttore generale provvede all'integrazione con proprio provvedimento.

Articolo 23

Modalità di svolgimento delle votazioni della rappresentanza del personale dirigente e tecnico-amministrativo: *operazioni di voto*

1. L'insediamento dei seggi elettorali è previsto per le ore 8.30 dello stesso giorno stabilito per la votazione.

2. Dovranno essere vidimate e siglate, a cura del Presidente, tante schede elettorali quanti sono gli elettori iscritti nel seggio.

3. L'apertura dei seggi elettorali per lo svolgimento delle operazioni di voto avviene nei seguenti orari:

- dalle ore 9.00 alle ore 17.00, seggio di Potenza;
- dalle ore 9.00 alle ore 15.00, seggio di Matera.

4. Ad ogni elettore, previa identificazione, viene consegnata una scheda elettorale che lo stesso ripone, dopo aver espresso il suo voto, in un'urna appositamente prevista.

5. L'elettore scrive, possibilmente in stampatello o comunque in modo chiaro e leggibile, sulla riga tracciata al centro della scheda, il cognome e il nome del candidato prescelto. In caso di omonimia, l'elettore deve indicare ulteriori elementi identificativi.

6. Hanno diritto al voto anche coloro per i quali, pur non inclusi nell'elenco degli aventi diritto al voto, sia comprovata l'appartenenza al corpo elettorale. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono consultabili sul sito web dell'Ateneo almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle elezioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni in detti elenchi possono essere segnalate dagli interessati al Rettore almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni. Il Rettore dovrà pronunciarsi in merito entro il quinto giorno precedente la votazione.

7. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

8. Sono ammessi al voto tutti gli elettori che, al momento della chiusura dei seggi, sono presenti nei locali in cui sono ubicati i seggi stessi.

Articolo 24

Modalità di svolgimento delle votazioni della rappresentanza del personale dirigente e tecnico-amministrativo: *operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti*

1. La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Ove la votazione non sia utile ai fini del raggiungimento della maggioranza assoluta, si

procede allo scrutinio e la votazione è ripetuta una sola volta. In tal caso il quorum per la validità dell'elezione rimane quello della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e si svolgono, per entrambi i seggi, nel seggio elettorale di Potenza. Il Presidente del seggio elettorale costituito presso la sede di Matera, alla chiusura del seggio, dopo aver sigillato l'urna ed aver redatto il verbale delle operazioni elettorali effettuate a cui è allegato l'elenco dei votanti, si reca a Potenza per consegnare l'urna al Presidente del seggio ivi costituito e per partecipare alle operazioni di scrutinio. Qualora il Presidente del seggio di Matera sia impossibilitato a recarsi a Potenza, lo stesso può essere sostituito da un altro componente del seggio.

3. Il Presidente del seggio di Potenza, prima di iniziare lo scrutinio, apre l'urna contenente le schede votate nel seggio di Matera e riscontra che il numero delle schede votate corrisponde al numero dei votanti. Apre, poi, l'urna contenente le schede votate nel seggio di Potenza e riscontra che il numero delle schede votate corrisponde al numero dei votanti. Riunisce, quindi, tutte le schede in una sola urna e dà avvio alle operazioni di scrutinio, che proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

4. Per quanto concerne eventuali schede contestate, Il Presidente del seggio di Potenza, udito il parere degli altri componenti del seggio, integrato con il Presidente del seggio di Matera, decide, in via definitiva, sull'assegnazione dei relativi voti. I voti sono ammessi ogniqualevolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto rendere riconoscibile il proprio voto. Nel caso di più preferenze, quelle successive alla prima saranno considerate nulle. Sono nulle le preferenze attribuite a coloro i quali non risultano candidati.

5. Al termine dello scrutinio, il Presidente del seggio di Potenza dichiara i risultati della votazione e proclama gli eletti.

6. Sono eletti i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti, è eletto il più anziano nei ruoli del comparto pubblico; in caso di ulteriore parità, è eletto il più giovane di età.

7. Di tutte le operazioni effettuate è redatto processo verbale, da cui devono risultare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, il numero dei voti riportati da ciascun candidato, le schede bianche e le schede nulle. Al verbale è allegato l'elenco dei votanti. Viene, poi, predisposto un plico contenente, raccolte in buste separate, le schede riportanti le preferenze, le schede nulle, le schede bianche, le schede vidimate non utilizzate, le schede non utilizzate e i registri di spoglio. Il plico e le buste in esso contenute devono essere sigillati e firmati sui lembi dal Presidente del seggio di Potenza e dai componenti del seggio, nonché dal Presidente del seggio di Matera.

8. In un plico a parte, anch'esso sigillato e firmato sui lembi, sono inseriti il verbale del seggio di Potenza e il verbale del seggio di Matera. Tutti i plichi, predisposti come descritto, sono consegnati al competente ufficio dell'Amministrazione.

9. I risultati elettorali sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo a cura dell'ufficio competente dell'Amministrazione.

10. I due rappresentanti del personale dirigente e tecnico-amministrativo nel Senato accademico sono nominati con decreto del Rettore.

Articolo 25

Differenti modalità organizzative per lo svolgimento delle elezioni

1. È fatta salva la possibilità di stabilire, con il decreto di indizione delle elezioni di cui al precedente art. 14, modalità di svolgimento, di natura logistico organizzativa, diverse da quelle definite agli artt. 18 - 24.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Articolo 26 **Decadenza e sostituzione dei componenti**

1. I componenti del Senato accademico decadono qualora non partecipino a cinque sedute consecutive.
2. Non è considerata assenza ai fini del computo per la decadenza la non partecipazione alle sedute per gravi motivi opportunamente documentati.
3. I Direttori delle Strutture primarie che entrano a far parte del Senato accademico, di diritto o eletti quali rappresentanti degli stessi, se dimissionari, decadono automaticamente dal ruolo di membro del Senato accademico. In tal caso:
 - nel caso di un numero di Strutture primarie pari a sei, subentrano i Direttori di nuova nomina e per la durata del loro mandato;
 - nel caso di un numero di Strutture primarie superiore a sei, subentrano, per la durata del loro mandato, i Direttori che risultano eletti a seguito di nuove elezioni tra i Direttori subentranti a quelli dimissionari e i Direttori non risultati eletti ai sensi dell'art. 13, comma 2 del presente Regolamento.
4. I componenti del Senato accademico eletti sulla base di distinti collegi elettorali, in caso di afferenza ad altra Struttura primaria, decadono dalla carica dalla data di nuova afferenza.
5. Per l'eventuale sostituzione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori nel Senato accademico sono indette nuove elezioni, secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento. I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo di governo.
6. Per l'eventuale sostituzione dei rappresentanti degli studenti e del personale dirigente e tecnico-amministrativo si provvede nominando i primi dei non eletti nelle rispettive elezioni; gli stessi restano in carica fino alla conclusione del mandato per il quale sono stati eletti.

CAPO III - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 27 **Composizione**

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:
 - a. Rettore, con funzioni di Presidente;
 - b. tre componenti scelti tra i professori e i ricercatori di ruolo a tempo pieno in servizio nell'Università;
 - c. un componente appartenente al ruolo del personale dirigente e tecnico-amministrativo in servizio nell'Università;
 - d. due componenti esterni, non appartenenti ai ruoli dell'Università a decorrere dai tre anni precedenti e per tutta la durata dell'incarico, individuati tra personalità italiane o straniere;
 - e. due studenti eletti con le modalità di cui al Titolo V del presente Regolamento.
2. Per la designazione dei componenti non elettivi di cui alle precedenti lett. b., c. e d. sono predisposti appositi avvisi pubblici emanati con decreto del Rettore secondo le modalità stabilite nell'art. 38 del presente Regolamento.

Articolo 28 **Designazione dei componenti non elettivi**

1. La designazione dei componenti nel Consiglio di amministrazione di cui alle lett. b., c. e d. del precedente articolo, avviene sulla base di candidature presentate a seguito di un apposito



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

avviso pubblico emanato dal Rettore, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei componenti in carica.

2. L'avviso, pubblicato nell'Albo ufficiale e sul sito web dell'Ateneo, dovrà contenere i requisiti richiesti in ragione delle diverse tipologie di componente, il termine e le modalità di presentazione delle candidature.

Articolo 29

Requisiti richiesti per le candidature dei componenti non elettivi in servizio nell'Università

1. I candidati devono avere i seguenti requisiti:
 - a. essere personale di ruolo in servizio nell'Università in qualità di:
 - professori e ricercatori universitari di ruolo a tempo pieno;
 - personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo;
 - b. possedere comprovata competenza in campo gestionale, ovvero esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. Il requisito della qualificazione scientifica e culturale è richiesto al solo personale docente;
 - c. non essere portatori di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività dell'Ateneo;
 - d. non essere sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare;
 - e. non avere già svolto i due mandati consecutivi precedenti a quello per il quale viene presentata la candidatura.

Articolo 30

Requisiti richiesti per le candidature dei componenti non elettivi non appartenenti ai ruoli dell'Università

1. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. non appartenere ai ruoli dell'Università degli Studi della Basilicata a decorrere dai tre anni precedenti e per tutta la durata del mandato;
 - b. possedere comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;
 - c. non essere portatori di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività dell'Ateneo;
 - d. possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego;
 - e. non incorrere nelle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità previsti dalla normativa vigente;
 - f. non avere già svolto nel Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi della Basilicata i due mandati consecutivi precedenti a quello per il quale viene presentata la candidatura.

Articolo 31

Modalità e termini per le candidature dei componenti non elettivi

1. I candidati devono far pervenire la seguente documentazione:
 - a. domanda di partecipazione, redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

- b. curriculum vitae;
 - c. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Le domande, corredate dei documenti di cui alle precedenti lett. b. e c. devono essere inviate al Rettore entro il termine non inferiore a trenta giorni e con le modalità fissate in ciascun avviso.

Articolo 32 Incompatibilità

1. Per i componenti del Consiglio di amministrazione valgono le incompatibilità previste dal vigente Statuto d'Ateneo.

Articolo 33 Valutazione delle candidature

1. La selezione delle candidature presentate compete al Senato accademico mediante un'accurata valutazione del curriculum vitae dei candidati. Il Senato accademico, durante l'attività di selezione, può:
 - verificare e acquisire ulteriori informazioni sui candidati;
 - chiedere chiarimenti e/o integrazioni rispetto alla documentazione e alle informazioni contenute nelle domande di partecipazione;
 - procedere, se ritenuto opportuno, a colloqui individuali con i candidati.
2. Il Senato accademico, entro trenta giorni dal ricevimento delle domande, sottopone al Rettore una rosa di candidati, pari almeno al doppio dei componenti, ove disponibili, da designare nelle diverse categorie, garantendo che competenze in campo gestionale, esperienze professionali di alto livello ed elevata qualificazione scientifica e culturale siano equamente rappresentate, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne.

Articolo 34 Individuazione e nomina dei componenti

1. Il Rettore individua, nell'ambito della rosa di candidati e con motivato decreto, i componenti del Consiglio di amministrazione tra i nominativi sottopostigli, garantendo una equilibrata compresenza di competenze in campo gestionale, di esperienze professionali e di elevate qualificazioni scientifiche e nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con successivo decreto del Rettore, reso pubblico sul sito web dell'Ateneo.
3. Il mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione è di tre anni accademici, ad eccezione di quello degli studenti che è di due anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

Articolo 35 Decadenza dei componenti

1. I componenti del Consiglio di amministrazione decadono qualora non partecipino a tre sedute consecutive del Consiglio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

2. Non è considerata assenza ai fini del computo per la decadenza la non partecipazione alle sedute per gravi motivi opportunamente documentati.

Articolo 36 **Sostituzione dei componenti**

1. In caso di cessazione anticipata di un componente si procede alla sua sostituzione con le medesime modalità di nomina:

- emanazione di nuovi avvisi per i componenti di cui alle lett. b., c. e d. del precedente art. 27, i quali rimangono in carica fino alla conclusione del mandato dell'organo collegiale;
- nomina del primo dei non eletti per i componenti di cui alla lett. e. del precedente art. 27 che rimangono in carica fino alla conclusione del mandato per il quale sono stati eletti.

CAPO IV - CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Articolo 37 **Modalità di elezione dei componenti**

1. L'elezione dei sette rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del personale tecnico-amministrativo è indetta con decreto del Rettore, pubblicato nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo e consultabile sul sito web dell'Ateneo almeno trenta giorni prima la scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.

2. Il mandato dei componenti del Consiglio del personale tecnico-amministrativo è di tre anni a decorrere dalla data del decreto di nomina ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

3. L'elettorato attivo spetta al personale tecnico-amministrativo di ruolo in servizio nell'Università.

4. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo di ruolo in servizio nell'Università, sulla base di candidature ufficiali.

5. Le modalità per l'elezione dei sette rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono quelle previste dal presente Regolamento per l'elezione della medesima rappresentanza nel Senato accademico.

CAPO V – AVVISI PUBBLICI: Disposizioni comuni

Articolo 38 **Modalità per la predisposizione**

1. Gli avvisi pubblici per l'individuazione dei componenti degli organi cui lo Statuto fa riferimento (Consiglio di amministrazione, Nucleo di valutazione e Comitato Unico di Garanzia) ovvero, ove se ne ravvisi l'opportunità, per l'individuazione dei componenti di altri organi, devono essere predisposti secondo le modalità di seguito indicate.

2. Gli avvisi pubblici sono emanati dal Rettore almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei componenti in carica, ovvero entro trenta giorni dalla cessazione anticipata o di decadenza di uno dei componenti.

3. Nell'avviso pubblico devono essere indicati:

- i requisiti necessari per la partecipazione alla selezione;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

- le incompatibilità ed inconferibilità;
- le modalità e i termini per la presentazione delle candidature;
- la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione;
- i criteri di valutazione;
- l'organo di governo preposto alla valutazione e alla selezione delle candidature;
- la durata del mandato e la possibilità o meno di rinnovi;
- l'ammontare del compenso (se previsto);
- le modalità di pubblicità dell'avviso pubblico: pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito web dell'Ateneo per i componenti interni; pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo, sul sito web dell'Ateneo ed eventualmente, per estratto, su almeno un quotidiano a rilevanza nazionale, per i componenti esterni;
- le modalità di trattamento dei dati relativi ai candidati;
- il Responsabile del procedimento.

CAPO VI – PROCEDURE ELETTIVE: Disposizioni comuni

Articolo 39 Votazioni per via telematica

1. Per le elezioni degli organi di Ateneo può essere prevista la possibilità di votare per via telematica secondo le modalità stabilite in apposito regolamento in materia.

Articolo 40 Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale ha inizio il giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle candidature e termina alle ore 24.00 del giorno antecedente il giorno di inizio delle votazioni.
2. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste per le mancanze di carattere disciplinare, previste dalla normativa vigente rispettivamente per la categoria del personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo.

TITOLO III STRUTTURE PRIMARIE

Articolo 41 Modalità di istituzione, trasformazione ed eventuale disattivazione

1. Le Strutture primarie, denominate Dipartimenti o Scuole, esercitano le funzioni ad esse attribuite dallo Statuto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Titolo V, nonché dalle norme del presente Regolamento.
2. La costituzione della Struttura primaria, conformemente al procedimento previsto dallo Statuto, è approvata dal Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico. Il Consiglio di amministrazione ne approva la costituzione, valutando la coerenza con le motivazioni scientifiche e le esigenze didattiche evidenziate nel progetto dei docenti proponenti.
3. L'eventuale e successiva afferenza di docenti non rientranti nelle aree scientifico disciplinari originarie deve essere motivata in termini di affinità scientifica e di esigenze didattiche coerenti

con l'attività di ricerca e didattica della Struttura primaria e comunque conformemente a quanto stabilito nello Statuto e nel Regolamento di Ateneo sulla mobilità.

4. Al fine del computo dei componenti della Struttura primaria, fermo restando quanto previsto dallo Statuto, il numero massimo di ricercatori a tempo determinato computabili ai fini dell'istituzione della Struttura primaria non può essere superiore a tre.

5. La denominazione e/o le finalità istituzionali della Struttura primaria possono essere modificate. La modifica della denominazione e/o delle finalità della Struttura primaria sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, su motivata proposta del Consiglio della Struttura primaria approvata a maggioranza assoluta dei componenti.

6. La disattivazione di una Struttura primaria, anche su eventuale iniziativa del Consiglio della Struttura stessa, è deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico.

Articolo 42

Organi di governo della Struttura primaria

1. Gli Organi di governo della Struttura primaria sono:
 - a. Il Direttore;
 - b. Il Consiglio.

Articolo 43

Direttore

1. Al Direttore sono attribuiti i poteri e le funzioni previsti dallo Statuto. In caso di dimissioni anticipate, il Direttore in carica rimette il mandato al Consiglio della Struttura primaria e ne dà immediata comunicazione al Rettore.

2. Il Rettore, una volta accoglie le dimissioni, ne dà comunicazione all'interessato e al Consiglio della Struttura primaria di appartenenza ed invita, altresì, il Decano della Struttura primaria interessata a indire nuove elezioni, secondo le modalità di cui al successivo art. 44 e nei termini previsti al comma 15 del medesimo articolo.

Articolo 44

Elezione del Direttore

1. Il Direttore è eletto e nominato secondo quanto stabilito dallo Statuto.
2. L'elettorato attivo spetta:
 - a. ai professori di ruolo, ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato afferenti alla Struttura primaria;
 - b. ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti nel Consiglio della Struttura primaria;
 - c. ai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca eletti nel Consiglio della Struttura primaria;
 - d. ai rappresentanti degli assegnisti e dei borsisti, ove presenti, eletti con le modalità di cui al successivo articolo.
3. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di I fascia a tempo pieno afferenti alla Struttura primaria che assicurino un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato e che abbiano presentato la candidatura secondo le modalità di cui al successivo comma 7.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

4. Il Rettore, entro il 28 febbraio dell'anno accademico in cui scade il mandato del Direttore in carica, o entro quindici giorni dall'anticipata cessazione del Direttore in carica, ne dà comunicazione al Decano della Struttura interessata al fine di avviare la procedura elettorale per la nomina del nuovo Direttore.
5. L'indizione delle elezioni avviene con apposito provvedimento del Decano della Struttura primaria, pubblicato nell'Albo Ufficiale di Ateneo, nella homepage del sito web della Struttura e inviato per posta elettronica istituzionale a tutti i membri del Consiglio della Struttura primaria, nel quale sono indicati:
 - il calendario delle sedute di votazione;
 - la sede e l'orario delle votazioni;
 - l'elettorato attivo e passivo;
 - le modalità e i termini per la presentazione delle candidature.
6. L'elezione del Direttore, in caso di scadenza naturale di mandato, si svolge entro il 30 luglio dell'anno accademico in cui scade il mandato del Direttore in carica.
7. Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali; le candidature sono presentate dai singoli candidati in un'assemblea elettorale convocata dal Decano entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento della prima votazione.
8. Risulta eletto il candidato votato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza per tre votazioni, si procede al ballottaggio tra i due professori che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi nell'ultima votazione. Nel ballottaggio è proclamato eletto chi riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane di età.
9. Tra le diverse tornate elettorali devono decorrere almeno tre giorni.
10. Le operazioni elettorali sono svolte da un seggio elettorale, composto da tre membri, nominato dal Decano tra i componenti del Consiglio della Struttura primaria che non abbiano presentato proprie candidature. Il seggio elettorale è presieduto da un professore di I fascia che individua, tra gli altri componenti, un Segretario. Il seggio elettorale, per ogni votazione, redige apposito verbale, al quale è allegato l'elenco dei votanti.
11. Per ciascuno scrutinio, il Presidente di seggio dichiara il risultato della votazione e, nel caso di raggiungimento del quorum previsto, proclama il Direttore eletto e rende pubblico l'esito nella homepage del sito web della Struttura.
12. Il Decano trasmette immediatamente al Rettore tutti gli atti della procedura elettorale per la successiva nomina del Direttore.
13. Eventuali reclami o ricorsi devono pervenire al Rettore entro tre giorni dalla pubblicazione dell'esito della votazione; il Rettore decide entro le successive quarantotto ore.
14. Il Direttore della Struttura primaria viene nominato con decreto del Rettore, pubblicato nell'Albo Ufficiale di Ateneo e nella homepage del sito web della Struttura primaria.
15. Nel caso di interruzione anticipata del mandato del Direttore, le nuove elezioni dovranno essere svolte entro sessanta giorni dalla data di interruzione del mandato. Fino alla nomina del nuovo Direttore, il Decano ne svolge le funzioni limitatamente all'ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili.

Articolo 45

Consiglio della Struttura primaria: *composizione e modalità di designazione*

1. Il Consiglio della Struttura primaria, organo di programmazione e gestione, esercita le attribuzioni ad esso demandate dallo Statuto.
2. Il Consiglio assume la composizione prevista dallo Statuto.

3. Il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo è determinato nella misura del 20% del numero complessivo del medesimo personale assegnato alla Struttura primaria.
4. Il numero dei rappresentanti degli studenti, ivi compresi i dottorandi, è determinato nella misura del 15% delle altre componenti il Consiglio.
5. Il numero dei rappresentanti degli assegnisti o borsisti è determinato nella misura di un assegnista o un borsista, purché alla Struttura ne facciano riferimento almeno tre con contratti di durata biennale.
6. L'elezione delle varie rappresentanze avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
7. L'elezione della *rappresentanza del personale tecnico-amministrativo* è indetta dal Direttore di ciascuna Struttura primaria con proprio provvedimento, reso pubblico sulla pagina web della Struttura interessata, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica. Il provvedimento di indizione, oltre a riportare le disposizioni statutarie e regolamentari, determina l'indicazione dell'elettorato attivo e passivo, i termini e le modalità di presentazione delle eventuali candidature, la data di svolgimento della votazione, l'ubicazione e l'orario di apertura e chiusura del seggio elettorale. L'elettorato attivo spetta al personale tecnico-amministrativo di ruolo assegnato alla Struttura. L'elettorato passivo spetta al medesimo personale di ruolo a tempo pieno. La durata del loro mandato è di due anni accademici, rinnovabile consecutivamente una sola volta.
8. Ogni avente diritto al voto può esprimere una sola preferenza. Le operazioni elettorali sono svolte da una Commissione composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario, nominati con provvedimento del Direttore della Struttura primaria tra il personale tecnico-amministrativo afferente alla medesima Struttura.
9. L'esito della votazione è immediatamente comunicato al Rettore dal Presidente del seggio elettorale per i conseguenti adempimenti. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il più anziano nei ruoli del comparto pubblico; in caso di ulteriore parità, è eletto il più giovane di età.
10. L'elezione della *rappresentanza degli studenti e dei dottorandi* è disciplinata al Titolo V del presente Regolamento.
11. L'elezione della *rappresentanza degli assegnisti e dei borsisti*, ove ne ricorrano i presupposti di cui al precedente comma 5, è indetta dal Direttore di ciascuna Struttura primaria, ogni biennio accademico e almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, con proprio provvedimento reso pubblico sulla pagina web della Struttura primaria interessata. Il provvedimento di indizione, oltre a riportare le disposizioni statutarie e regolamentari, determina l'indicazione dell'elettorato attivo e passivo, i termini e le modalità di presentazione di eventuali candidature, la data di svolgimento della votazione, l'ubicazione e l'orario di apertura e chiusura del seggio elettorale. Risultano eletti coloro i quali abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più giovane d'età. Gli stessi sono proclamati eletti con provvedimento del Direttore della Struttura primaria. La durata del loro mandato è di due anni accademici, salvo decadenza al termine del rapporto contrattuale.

Articolo 46

Consiglio della Struttura primaria: *funzionamento*

1. Le modalità di funzionamento dei Consigli delle Strutture primarie sono disciplinate dai Regolamenti delle Strutture medesime in base ai principi di cui appresso.
2. Il Consiglio della Struttura primaria è convocato dal Direttore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Direttore lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di assenza o di temporaneo

impedimento del Direttore, il Consiglio della Struttura primaria è convocato dal Direttore vicario.

3. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale. La convocazione è resa pubblica secondo quanto stabilito nei Regolamenti delle Strutture primarie. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche ventiquattro ore prima della data prevista per la riunione. Eccezionalmente, l'ordine del giorno di una seduta può essere integrato nel corso di essa con un nuovo argomento solo se siano presenti tutti i componenti del Consiglio e se tale integrazione è approvata all'unanimità.

4. Le sedute del Consiglio sono valide a condizione che:

- tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
- sia presente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

5. I componenti del Consiglio della Struttura primaria ove non diversamente previsto da specifiche norme legislative e regolamentari, partecipano a tutte le deliberazioni, fatta eccezione per quelle concernenti:

- a. la richiesta di avvio del procedimento di chiamata per la copertura di posti di professori di ruolo di I e di II fascia, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I fascia, per i posti di I fascia, e di I e di II fascia, per i posti di II fascia;
- b. la proposta di chiamata, a conclusione delle procedure di reclutamento, dei professori di I e di II fascia, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per le chiamate dei professori di I fascia e a maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia, per le chiamate dei professori di II fascia;
- c. la richiesta di avvio del procedimento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori di ruolo;
- d. la proposta di chiamata, a conclusione delle procedure di reclutamento, dei ricercatori a tempo determinato, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia;
- e. le questioni relative ai professori e ai ricercatori che comportino un giudizio di merito sugli stessi, che sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore.

A tal fine il Consiglio della Struttura primaria può essere convocato nelle rispettive componenti ristrette.

6. Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione sono presenti alla trattazione di tutti gli argomenti. Tali unità di personale partecipano alle adunanze con funzioni consultive e senza diritto di voto e, pertanto, non concorrono alla determinazione del quorum per la validità delle medesime adunanze.

7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto dallo Statuto, da atti regolamentari e dalla normativa vigente. Ciascuna deliberazione deve essere assunta con voto palese, per alzata di mano o appello nominale, ad eccezione delle votazioni riguardanti valutazioni discrezionali in merito a interessi individuali, valori e qualità di determinate persone, che devono essere adottate a scrutinio segreto.

8. Nessuno può partecipare alla discussione su questioni che lo riguardino personalmente ed esprimere su queste il proprio voto.

9. Alle sedute del Consiglio possono inoltre partecipare, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra a costituire il numero legale, soggetti esterni, la cui presenza è ritenuta utile per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 47
Altri organi della Struttura primaria

1. In ogni Struttura primaria sono istituiti un Consiglio di Direzione, una Commissione paritetica docenti-studenti e uno o più Consigli di corsi di studio.
2. Possono essere istituite una Commissione didattica e una Commissione ricerca, alle quali sono attribuite, di norma, funzioni istruttorie e consultive.
3. La Struttura primaria, in concorso con le altre strutture primarie, può istituire Commissioni didattiche interstruttura. L'istituzione è deliberata dai Consigli delle strutture primarie interessate che ne individuano i componenti. Le stesse sono costituite con provvedimento dei Direttori a firma congiunta.

Articolo 48
Consiglio di Direzione

1. Il Consiglio di Direzione coadiuva il Direttore nell'istruzione dei temi da sottoporre al Consiglio della Struttura primaria, al quale formula proposte sulle materie indicate nei Regolamenti di funzionamento di ciascuna Struttura primaria.
2. Il Consiglio di Direzione elabora il documento annuale di valutazione delle attività della struttura e lo sottopone al Consiglio della Struttura primaria. A tal fine si avvale delle attività di monitoraggio e valutazione condotte dalle commissioni presenti nella struttura medesima.
3. Con apposita delibera assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il Consiglio della Struttura primaria può attribuire al Consiglio di Direzione deleghe a deliberare limitatamente alle materie di cui all'art. 25, comma 1, lett. e), h), k), l) ed m) dello Statuto.
4. La composizione, garantita la rappresentanza delle commissioni costituite nella Struttura primaria, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento del Consiglio di Direzione sono stabilite nel Regolamento di funzionamento della Struttura primaria.

Articolo 49
Commissione paritetica docenti – studenti: designazione componenti e funzionamento

1. Presso ciascuna Struttura primaria è costituita la Commissione paritetica docenti-studenti prevista dall'art. 2, comma 2 lett. g), della Legge n. 240/2010.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti ha le seguenti competenze:
 - a. svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b. individua gli indicatori per la valutazione di cui alla lett. a.;
 - c. formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
 - d. esprime parere sulle disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
3. La Commissione paritetica docenti-studenti, inoltre, svolge i compiti eventualmente ad essa delegati dal Consiglio della Struttura primaria con apposite deliberazioni assunte a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4. La composizione della Commissione paritetica docenti-studenti è demandata al Regolamento di funzionamento della Struttura primaria. La composizione deve, in ogni caso, prevedere un ugual numero di docenti e studenti e almeno un docente e uno studente in rappresentanza di ciascun corso di studio della Struttura. I docenti o i ricercatori per ciascun corso di studio sono designati dai medesimi Consigli di corsi di studio e nominati dal Direttore

della Struttura primaria. Gli studenti sono designati al proprio interno dalla rappresentanza degli studenti nel Consiglio del medesimo corso di studio, in apposita riunione.

5. Il Presidente è designato nell'ambito della componente dei professori e ricercatori, nella prima seduta utile della Commissione, che viene convocata dal Direttore della Struttura primaria.

6. Il ruolo di Segretario verbalizzante è assunto dai soggetti indicati nei rispettivi Regolamenti di funzionamento delle Strutture primarie ovvero da altro soggetto individuato dal Presidente.

7. La Commissione paritetica docenti-studenti è costituita con provvedimento del Direttore della Struttura primaria.

8. La Commissione paritetica docenti-studenti è convocata dal Presidente ogni volta che si renda necessario.

9. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno due giorni prima della riunione a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale dei componenti. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche ventiquattro ore prima della data prevista per la riunione.

10. Le sedute della Commissione sono valide se sia presente la maggioranza assoluta dei componenti e a condizione che siano rappresentate entrambe le componenti di cui al comma 4.

11. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza nelle prime tre votazioni, nella terza di esse prevale il voto del Presidente.

12. La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità.

13. Alle sedute della Commissione paritetica, su invito del Presidente, possono partecipare, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra a costituire il numero legale, altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 50 **Consiglio di corso di studio**

1. Il Consiglio del corso di studio svolge funzioni istruttorie e di proposta in materia di organizzazione e gestione delle attività di uno o più corsi di studio affini per contenuti, anche attivati da più Strutture primarie.

2. Il Consiglio del corso di studio elabora proposte in materia di:

- a. definizione e modifiche degli ordinamenti dei corsi di studio;
- b. definizione e modifiche dei regolamenti dei corsi di studio;
- c. articolazione dell'offerta formativa dei corsi di studio.

3. I Consigli dei corsi di studio svolgono, altresì, funzioni istruttorie, ovvero deliberative se oggetto di delega, in materia di piani di studio individuali, di percorsi formativi personalizzati per gli studenti part-time, di riconoscimento dei crediti formativi universitari nei trasferimenti da altri atenei o nei passaggi tra corsi di studio, di tirocini formativi e di orientamento, di orientamento e tutorato e di ogni altra attività inerente l'organizzazione dei percorsi formativi.

Il Consiglio del corso di studio svolge le funzioni eventualmente ad esso delegate dal/dai Consiglio/i della/e Struttura/e primaria/e con apposite deliberazioni assunte a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

4. Le modalità di composizione, di nomina del coordinatore e di funzionamento del Consiglio di corso di studio sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio della Struttura primaria ed emanato dal Direttore. Tale regolamento, nel caso di corso di studio interstruttura, è approvato dal Senato accademico, su proposta delle strutture primarie coinvolte, ed emanato con decreto del Rettore.

5. Nella composizione dei Consigli dei corsi di studio, ivi compresi quelli dei corsi interstruttura, deve essere garantita la presenza di una rappresentanza degli studenti nella misura del 15% degli altri componenti il Consiglio. Tale rappresentanza, nel caso in cui non risultasse eletta, è designata dai rappresentanti degli Studenti nel Consiglio della Struttura primaria, tra gli studenti iscritti al corso di studio.

Articolo 51

Commissione didattica

1. La Commissione didattica svolge funzioni istruttorie in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività didattiche della Struttura primaria e, in particolare, armonizza le proposte e i pareri dei Consigli di corsi di studio, ai fini della definitiva proposta da sottoporre al Consiglio della Struttura primaria.
2. La Commissione didattica formula al Consiglio della Struttura primaria proposte e pareri in materia di monitoraggio e valutazione delle attività didattiche.
3. La Commissione didattica è istituita dal Consiglio della Struttura primaria e dura in carica quattro anni accademici.
4. Le modalità di funzionamento della Commissione didattica sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio della Struttura primaria ed emanato dal Direttore della Struttura stessa.
5. Il Consiglio della Struttura primaria, per i corsi interstruttura di cui è sede amministrativa, può istituire commissioni didattiche interstruttura in accordo con i Dipartimenti/Scuole coinvolti, previa deliberazione dei Consigli dei medesimi Dipartimenti/Scuole.
6. Le modalità di composizione e di funzionamento della Commissione didattica interstruttura sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dai Consigli dei Dipartimenti/Scuole coinvolti ed emanato dal Direttore della struttura in cui ha sede amministrativa il corso di studio.

Articolo 52

Commissione di ricerca

1. La Commissione di ricerca è istituita dal Consiglio della Struttura primaria.
2. La Commissione di ricerca, di norma, è composta da un minimo di cinque a un massimo di nove componenti individuati dal medesimo Consiglio della Struttura primaria, che ne stabilisce il numero e la composizione in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare della struttura stessa e ne nomina il Coordinatore.
3. La Commissione di ricerca dura in carica quattro anni accademici.
4. La Commissione di ricerca svolge funzioni istruttorie in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività di ricerca della Struttura primaria.
5. La Commissione di ricerca formula al Consiglio della Struttura primaria proposte e pareri in materia di promozione e sviluppo della ricerca, di organizzazione e coordinamento delle infrastrutture e delle risorse strumentali, di monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca.
6. Le modalità di funzionamento e i criteri per la composizione della Commissione di ricerca sono stabilite nel Regolamento di funzionamento della Struttura primaria.

Articolo 53
Organizzazione interna delle Strutture primarie

1. Le Strutture Primarie possono essere organizzate in Unità, comunque denominate, finalizzate alla promozione di azioni e servizi per la ricerca e per il trasferimento tecnologico e delle conoscenze in ambiti più omogenei per discipline e per temi, senza ulteriore aggravio di spesa per l'Ateneo e senza dar luogo a diritto di rappresentanza.
2. La costituzione delle Unità è deliberata dal Consiglio della Struttura primaria a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta di un numero minimo di professori e ricercatori di ruolo indicato nel Regolamento di funzionamento della Struttura primaria. Nella proposta dovranno essere indicate la durata, la finalità e le funzioni dell'Unità, nonché il nominativo del professore o ricercatore che assumerà le funzioni di coordinatore. Ciascuna Unità è istituita con provvedimento del Direttore della Struttura primaria, con il quale è nominato, altresì, il coordinatore. Le Unità non possono essere composte da un numero di professori e ricercatori inferiore a dieci, salvo casi eccezionali, debitamente documentati.
3. Le Unità, per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 1, formulano proposte alla Commissione di ricerca e/o al Consiglio di Direzione.
4. Il Consiglio della Struttura primaria può delegare specifiche funzioni alle Unità individuate con apposita deliberazione.

Articolo 54
Attività ed iniziative comuni fra più Strutture primarie

1. Qualora esigenze scientifiche lo suggeriscano, più Strutture primarie possono gestire risorse allo scopo di acquisire in comune attrezzature ed organizzare servizi.
2. Le iniziative comuni dovranno essere deliberate dai singoli Consigli delle Strutture primarie interessate, indicando altresì la collocazione inventariale del materiale acquistato e le modalità per l'utilizzo comune.

TITOLO IV
ALTRE STRUTTURE

CAPO I – CENTRI INTERSTRUTTURA DI RICERCA

Articolo 55
Istituzione dei Centri interstruttura di ricerca

1. L'Università può istituire Centri interstruttura di ricerca per la realizzazione di attività di ricerca connesse a progetti di durata pluriennale.
2. L'istituzione dei Centri interstruttura di ricerca è deliberata dal Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico.
3. La proposta di istituzione di un Centro interstruttura deve essere presentata da due o più strutture primarie e deve specificare:
 - a. la denominazione del centro;
 - b. le attività di ricerca, gli scopi istituzionali, gli ambiti scientifico disciplinari di riferimento, la durata, prevedendo eventualmente la possibilità di prorogare la medesima; gli scopi istituzionali e le attività non devono coincidere né sovrapporsi a quelli delle Strutture primarie, salvo che ciò non sia reso necessario dalla particolare complessità, anche multidisciplinare, delle attività che motivano l'istituzione del Centro;

- c. l'elenco dei docenti, professori e ricercatori, aderenti al Centro, sottoscritto dagli stessi; l'adesione di almeno due docenti per ciascuna Struttura primaria interessata è requisito indispensabile per la costituzione di un Centro interstruttura di ricerca;
 - d. l'impegno delle Strutture primarie ad assumere gli oneri economici e finanziari ed a mettere a disposizione le strutture, le attrezzature e le risorse umane necessarie all'istituzione ed al funzionamento dell'istituendo Centro attraverso la presentazione di un piano economico-finanziario che riporti, altresì, la/le struttura/e su cui ricade la gestione amministrativo-contabile e la sede amministrativa;
 - e. gli eventuali enti e soggetti esterni disponibili a collaborare e a fornire risorse anche sulla base di contratti e convenzioni all'uopo predisposti;
 - f. le modalità di funzionamento amministrativo e contabile.
4. Una Struttura primaria d'Ateneo, anche successivamente all'istituzione, può chiedere l'adesione al Centro presentando formale richiesta ed allegando alla stessa apposita delibera del Consiglio della Struttura. Sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico.
5. L'istituzione del Centro si perfeziona con la delibera istitutiva; non necessita di un atto costitutivo e di uno statuto, non assumendo di per sé soggettività giuridica propria, in quanto si configura come una diversa organizzazione tra le Strutture primarie, funzionale al progetto di ricerca che ne motiva l'istituzione stessa, fatta salva la possibilità di sottoscrivere un atto convenzionale tra le Strutture primarie per meglio specificare lo svolgimento delle attività progettuali.

Articolo 56 **Organi dei Centri interstruttura di ricerca**

1. Gli organi dei Centri interstruttura di ricerca sono:
 - a. il Consiglio scientifico;
 - b. il Responsabile scientifico.
2. Il Consiglio scientifico del Centro è composto dai professori e dai ricercatori che hanno dichiarato l'adesione al Centro; delibera su tutte le materie di competenza del medesimo relative al progetto di ricerca. Nella prima seduta utile, convocata dai Direttori delle Strutture primarie proponenti entro e non oltre sessanta giorni dalla delibera istitutiva, il Consiglio delibera in merito alla designazione del Responsabile scientifico.
3. Il Consiglio scientifico si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Responsabile scientifico, almeno una volta ogni sessanta giorni; in via straordinaria, quando il Responsabile scientifico lo ritenga opportuno e ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo degli aventi diritto.
4. Il Responsabile scientifico del Centro è designato dal Consiglio scientifico tra i professori e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo pieno e viene nominato con decreto del Rettore.
5. Il Responsabile scientifico convoca l'organo collegiale fissando l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione. La convocazione deve essere comunicata a tutti i componenti l'organo collegiale almeno cinque giorni prima della riunione mediante posta elettronica istituzionale.
6. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da uno dei componenti il Consiglio, individuato all'inizio di ciascuna riunione.
7. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 57

Conclusione del progetto di ricerca/attività del Centro

1. Al termine previsto per la realizzazione del progetto di ricerca o delle attività previste nella delibera istitutiva, il Consiglio del Centro presenta una relazione sulle attività svolte che deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico.
2. La delibera di approvazione delle attività conclusive del progetto indica la data di chiusura del Centro. Eventuali fondi di ricerca rivenienti dalle attività di ricerca del Centro e non utilizzati saranno destinati alle Strutture primarie partecipanti allo stesso Centro, sulla base di apposita delibera del Consiglio scientifico.
3. Laddove le attività non siano state concluse ovvero, per sopraggiunti motivi che ne consentano la prosecuzione, il Consiglio scientifico presenta motivata istanza di proroga che deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico.

CAPO II - CENTRI INTERUNIVERSITARI DI RICERCA

Articolo 58

Istituzione dei Centri interuniversitari di ricerca

1. L'Università può costituire e/o aderire a Centri interuniversitari di ricerca con altri atenei italiani e stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca di rilevante impegno al fine di realizzare progetti di durata pluriennale.
2. La costituzione e/o l'adesione deve essere proposta dal Consiglio della Struttura primaria interessata, con propria deliberazione, e viene approvata dal Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico.
3. La proposta deve contenere:
 - a. i contenuti del progetto di ricerca e le finalità da conseguire;
 - b. la durata;
 - c. l'indicazione degli Atenei partecipanti e l'individuazione delle rispettive Strutture primarie interessate;
 - d. le modalità di funzionamento;
 - e. l'individuazione degli organi necessari;
 - f. la sede e le risorse umane e finanziarie assicurate da ciascun partecipante;
 - g. le modalità di funzionamento amministrativo e contabile e della proprietà industriale ed intellettuale.
4. Nel caso di costituzione di un Centro interuniversitario di ricerca presso la sede dell'Università degli Studi della Basilicata, alla proposta della Struttura primaria deve essere allegata copia delle delibere degli organi di governo competenti degli Atenei aderenti.
5. Nella delibera di approvazione per la costituzione e/o di adesione è, di norma, prevista la designazione del rappresentante di Ateneo in seno all'assemblea, quale delegato del Rettore. Laddove previsto l'Università può nominare anche un proprio rappresentante in seno all'organo di governo del Centro, da individuare con delibera del Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico.
6. La costituzione del Centro può assumere una delle forme associative previste dall'ordinamento giuridico italiano, da formalizzarsi con atto pubblico ovvero con scrittura privata, anche al fine di determinare l'eventuale partecipazione dell'Ateneo al fondo di dotazione (o diversamente denominato) se previsto.

CAPO III - CENTRI DI SERVIZIO

Articolo 59 **Istituzione dei Centri di servizio**

1. I Centri di servizio sono strutture organizzative istituite per erogare e gestire servizi di particolare complessità a supporto delle strutture didattiche, di ricerca e amministrative dell'Ateneo.
2. L'istituzione di un Centro di servizio avviene mediante decreto del Rettore, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico, sulla base di una proposta, adeguatamente motivata, presentata dal Rettore.
3. La proposta di istituzione deve indicare:
 - a. la denominazione del Centro;
 - b. le finalità, gli obiettivi e i motivi che ne giustificano l'istituzione;
 - c. le risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento del Centro e la puntuale individuazione dei locali da assegnare;
 - d. l'assimilazione del Centro di servizio ad una struttura amministrativa dell'Ateneo, con eventuale nomina, da parte del Rettore, di un Prorettore delegato alle materie di competenza o, in alternativa, la strutturazione secondo le modalità di cui al successivo art. 60.

Articolo 60 **Organi dei Centri di servizio**

1. Gli organi dei Centri di servizio sono:
 - a. il Direttore;
 - b. il Consiglio.
2. Il Direttore è designato dal Senato accademico su proposta del Rettore fra i professori e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo pieno; viene nominato con decreto del Rettore; dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
3. Il Direttore ha i seguenti compiti:
 - rappresenta il Centro e ne promuove le attività istituzionali;
 - convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
 - adotta gli atti di competenza del Consiglio che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle leggi vigenti.
4. Il Direttore può designare fra i membri del Consiglio un Direttore vicario che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza. Il Direttore vicario viene nominato con decreto del Rettore.
5. Nel caso in cui il Direttore non possa più assumere le sue funzioni per impossibilità ovvero nei casi di incompatibilità ai sensi dello Statuto vigente, ne assume le funzioni, esclusivamente per l'ordinaria amministrazione, il Direttore vicario per il tempo strettamente necessario alla designazione di un nuovo Direttore.
6. Il Consiglio del Centro è costituito da:
 - a. il Direttore del Centro;
 - b. un rappresentante dei professori e ricercatori di ogni Struttura primaria, designato dal Consiglio di ciascuna Struttura primaria;

- c. un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio degli studenti, ad eccezione del numero previsto per la Biblioteca centrale di Ateneo;
 - d. il Responsabile amministrativo assegnato al Centro.
7. Per i Centri di servizio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento di cui al successivo art. 62, la composizione del Consiglio è integrata dalle seguenti ulteriori componenti:
- per il Centro Linguistico di Ateneo: da un rappresentante dei collaboratori ed esperti linguistici, designato dagli stessi;
 - per il Centro infrastrutture e sistemi ICT: dal Direttore della Biblioteca centrale di Ateneo o suo delegato;
 - per la Biblioteca centrale di Ateneo: un rappresentante, designato dal Direttore della Biblioteca, tra il personale bibliotecario e tecnico-amministrativo; dal Direttore del Centro infrastrutture e sistemi ICT o suo delegato e da due rappresentanti degli studenti - uno appartenente all'area umanistica e uno appartenente all'area scientifica - designati dal Consiglio degli studenti.
8. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Rettore; il mandato dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente, ad eccezione del mandato degli studenti che è di due anni accademici. Il Responsabile amministrativo resta componente del medesimo Consiglio per tutta la durata dell'assegnazione al Centro.
9. Il Consiglio:
- delibera sugli aspetti scientifico-didattici di pertinenza del Centro;
 - fissa gli obiettivi generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Centro;
 - delibera in materia di convenzioni e contratti in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti di ateneo, nel quadro delle finalità e degli obiettivi del Centro;
 - delibera su tutte le iniziative che valgano a migliorare l'attività del Centro.
10. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Direttore, almeno una volta ogni sessanta giorni; in via straordinaria quando il Direttore lo ritenga opportuno e ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo degli aventi diritto. Il Direttore convoca l'organo collegiale fissando l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione. La convocazione deve essere comunicata a tutti i componenti l'organo collegiale almeno cinque giorni prima della riunione mediante posta elettronica istituzionale.
11. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. I componenti del Consiglio decadono qualora non partecipino a tre sedute consecutive.
12. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile amministrativo assegnato al Centro.

Articolo 61 **Disattivazione del Centro**

1. Il Centro può essere disattivato quando:
 - a. vengano meno o non si raggiungano le finalità e gli obiettivi posti a base della costituzione del Centro;
 - b. vengano meno i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
2. Il Centro può essere disattivato anche nel caso in cui, ferma la prosecuzione delle funzioni e delle attività, dismette la qualificazione di Centro di servizio per assumere la struttura di una normale articolazione amministrativa dell'Ateneo.
3. Al fine di verificare se sussistano le condizioni di cui al comma 1, lett. b., il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione possono avvalersi anche delle risultanze del



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Collegio dei revisori dei conti d'Ateneo.

4. La disattivazione del Centro avviene mediante decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico.

Articolo 62 **Centri di servizio già istituiti e norme transitorie**

1. I Centri di servizio già istituiti presso l'Ateneo sono:
 - a. Centro Linguistico di Ateneo, in breve C.L.A.;
 - b. Centro di Ateneo di orientamento studenti, in breve C.A.O.S.;
 - c. Centro infrastrutture e sistemi ICT;
 - d. Biblioteca centrale di ateneo, in breve B.C.A..
2. Nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i Centri provvedono a formulare una proposta per conformare l'organizzazione e le modalità di funzionamento a quanto previsto dal medesimo Regolamento, da sottoporre agli organi di governo d'Ateneo.
3. Gli organi ivi esistenti decadono dalla data di nomina degli organi di cui all'art. 60 del presente Regolamento qualora i Centri si configurino ancora come tali, ovvero decadono definitivamente nel caso in cui i medesimi Centri siano assimilati ad una struttura amministrativa dell'Ateneo.
4. I mandati, sia dell'organo monocratico sia dell'organo collegiale, iniziati in data anteriore all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono conteggiati ai fini del numero totale di mandati svolgibili.

Articolo 63 **Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati gli atti costitutivi e statuti dei Centri già esistenti. Le parti compatibili con le disposizioni del presente Regolamento sono recepiti, se necessario, in appositi regolamenti di funzionamento da adottarsi entro sei mesi.

TITOLO V **ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE**

Articolo 64 **Indizione delle elezioni**

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di Ateneo e nel Comitato Paritetico di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (nel seguito ARDSU) sono indette ogni biennio accademico con decreto del Rettore, in un periodo, di norma, compreso tra il 1° aprile e il 30 maggio dell'anno accademico in cui scade il mandato in corso. La data delle votazioni dovrà coincidere possibilmente con i periodi di maggiore attività didattica nell'Ateneo.
2. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato nell'Albo ufficiale dell'Ateneo almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le votazioni.
3. Contestualmente alle elezioni di cui al comma 1, qualora se ne ravvisi l'opportunità, sono indette con provvedimento dei Direttori delle singole Strutture primarie le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio, con le modalità disciplinate nei rispettivi Regolamenti di funzionamento delle Strutture primarie e dei singoli corsi di studio

Articolo 65
Rappresentanti da eleggere

1. Il numero dei rappresentanti da eleggere in seno a ciascun organo sono:
 - a. cinque rappresentanti degli studenti nel Senato accademico;
 - b. due rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione;
 - c. un rappresentante degli studenti nel Nucleo di valutazione;
 - d. due rappresentanti degli studenti nel Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (nel seguito CUG);
 - e. due rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport;
 - f. da cinque a undici rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Strutture primarie, di cui un dottorando da eleggere con elezione separata;
 - g. un rappresentante degli studenti nel Comitato Paritetico di Amministrazione dell'ARDSU.
2. Il numero dei rappresentanti degli studenti di cui alla precedente lett. f. è determinato nella misura del 15% degli altri componenti il Consiglio della Struttura primaria.

Articolo 66
Quorum per la validità delle elezioni

1. Ciascuna elezione è valida se alla votazione abbia preso parte il 20% degli aventi diritto al voto. Ove una votazione non sia valida, non si procede allo scrutinio.
2. La votazione non valida può essere ripetuta una sola volta. In tal caso il quorum per la validità dell'elezione rimane quello del 20% degli aventi diritto al voto.

Articolo 67
Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Nucleo di valutazione, nel CUG, nel Comitato per lo Sport e nel Comitato Paritetico di Amministrazione dell'ARDSU spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca alla data di inizio delle votazioni.
2. L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Strutture primarie spetta, per ogni singola Struttura primaria, a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla medesima Struttura primaria alla data di inizio delle votazioni.
3. L'elettorato attivo per l'elezione del rappresentante dei dottorandi nei Consigli delle Strutture primarie spetta, per ogni singola Struttura primaria, a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati nella medesima Struttura primaria alla data di inizio delle votazioni.
4. La regolare iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie per l'anno accademico in cui si svolgono le elezioni.

Articolo 68
Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ad un corso di studio dell'Ateneo, entro il termine stabilito per la presentazione delle candidature.
2. Sono esclusi dall'elettorato passivo i dottorandi in regime di proroga.
3. Il mandato dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi è di due anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta.
4. Non possono essere presentate candidature in più organi e in più liste. Ove si verifichi tale circostanza, saranno annullate tutte le candidature.

Articolo 69
Elenchi degli elettori

1. La qualità di elettore risulta dall'inclusione negli elenchi degli aventi diritto al voto, consultabili sul sito web dell'Ateneo almeno venti giorni prima dello svolgimento delle elezioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni devono essere segnalate al competente ufficio dell'Amministrazione nei dieci giorni successivi alla pubblicazione degli stessi.
2. Lo studente che non risulti incluso negli elenchi, può, comunque, esercitare il diritto di voto, previo accertamento dell'effettiva regolare iscrizione da parte del Presidente del seggio presso la Segreteria studenti.

Articolo 70
Presentazione liste e candidature: *sistema proporzionale*

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di seguito elencati si svolgono con il sistema proporzionale, sulla base di liste concorrenti di candidati:
 - a. Senato accademico;
 - b. Consiglio di amministrazione;
 - c. Comitato per lo Sport;
 - d. CUG;
 - e. Consigli delle Strutture primarie, limitatamente agli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale.
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominazione e/o acronimo e da un simbolo. La stessa deve comprendere un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi arrotondata all'unità superiore.
3. I candidati devono essere elencati con l'indicazione del cognome e nome, del luogo e data di nascita, del corso di studio al quale sono iscritti, dell'anno di iscrizione, del numero di matricola e devono essere contrassegnati con numeri arabi progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti.
4. L'accettazione della candidatura da parte di ciascuno studente deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla quale deve essere allegata obbligatoriamente la copia di un valido documento di riconoscimento.
5. La presentazione delle liste dei candidati, distinte per ciascun organo, deve essere effettuata dalle ore 9.00 alle ore 17.00 del ventesimo giorno antecedente quello fissato per votazioni, mediante deposito presso il competente ufficio dell'Amministrazione, che le contrassegnerà con un numero ordinale progressivo secondo l'ordine di presentazione.

6. Contestualmente alla presentazione di ciascuna lista, e comunque non oltre il quinto giorno antecedente quello della votazione, possono essere designati dal presentatore ufficiale i relativi rappresentanti di lista, di cui uno titolare e uno supplente, per ogni seggio elettorale, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del cognome e nome, del luogo e data di nascita, del corso di studio di appartenenza, del numero di matricola e del recapito telefonico. Nessun candidato può essere designato rappresentante di lista.
7. Ciascuna lista, unitamente al simbolo su supporto magnetico, deve essere presentata da un elettore, primo firmatario di uno degli organi presenti nella medesima lista, che assume la veste di presentatore ufficiale. Della presentazione di ciascuna lista è rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione della data, dell'ora e del numero ordinale progressivo assegnato alla lista.
8. Qualora la denominazione e/o acronimo o il simbolo di una lista sia confondibile con quello di una lista presentata per prima oppure appaia scorretto o sconveniente, la Commissione Elettorale Centrale (nel seguito CEC) di cui oltre, invita il presentatore ufficiale a modificarlo entro due giorni, pena l'esclusione dalle elezioni.
9. Le liste dei candidati riscontrate regolari sono rese pubbliche dal Rettore sul sito web dell'Ateneo almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, mediante apposito manifesto nel quale le liste sono elencate secondo l'ordine di presentazione.

Articolo 71

Sottoscrizione delle liste: *sistema proporzionale*

1. Le liste dei candidati per l'elezione nel Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Comitato per lo Sport e CUG devono essere corredate, per ciascun organo, dalle firme di almeno quindici studenti aventi diritto al voto.
2. Le liste dei candidati per l'elezione nei Consigli delle Strutture primarie devono essere corredate dalle firme di almeno dieci studenti aventi diritto al voto. Tali firme di sostegno devono appartenere a studenti iscritti ai corsi di studio afferenti alle stesse Strutture primarie per le quali la lista viene presentata. Le firme di studenti iscritti a corsi di studio afferenti ad altre Strutture primarie non saranno prese in considerazione.
3. I candidati non devono risultare tra i firmatari delle liste.
4. Per ciascun organo nessun elettore può sottoscrivere più di una lista. Ove si verifichi tale circostanza, è valida la sola firma della lista che sia stata depositata per prima.
5. Nell'ambito della stessa lista, ciascun elettore può sostenere le candidature per più di un organo.
6. Le firme di sostegno devono essere apposte in calce a ciascuna lista, che deve essere corredata obbligatoriamente dalla copia di un valido documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore.
7. Tali firme devono essere apposte su moduli predisposti dall'Amministrazione che contengono la denominazione e il simbolo della lista che si intende sostenere. I sottoscrittori devono indicare chiaramente il proprio cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il corso di studio di appartenenza e il numero di matricola.
8. La regolarità della presentazione delle candidature e delle firme che accompagnano ciascuna lista è verificata dalla CEC con il supporto dell'ufficio dell'Amministrazione competente.
9. Le candidature e le firme di sostegno irregolari o non comprensibili sono eliminate. Se il numero dei candidati o delle firme di sostegno è inferiore ai minimi richiesti, la lista è eliminata.
10. Dell'eliminazione di un singolo candidato o di una lista è data tempestiva comunicazione al presentatore della lista, il quale entro due giorni dalla notifica può fare ricorso alla CEC che decide entro i due giorni successivi.

Articolo 72

Presentazione candidature: *sistema maggioritario*

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di seguito elencati si svolgono con il sistema maggioritario, sulla base di candidature individuali:
 - a. Nucleo di valutazione;
 - b. Comitato Paritetico di Amministrazione dell'ARDSU;
 - c. Consigli delle Strutture primarie, limitatamente agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.
2. Ogni candidato, all'atto della presentazione della propria candidatura, eventualmente contrassegnata da un simbolo, deve indicare il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il corso di studio o di dottorato di appartenenza e l'anno di iscrizione, il numero di matricola, il recapito e l'indirizzo di posta elettronica, allegando obbligatoriamente copia di un valido documento di riconoscimento.
3. La presentazione delle candidature, distinte per ciascun organo, deve essere effettuata dalle ore 9.00 alle ore 17.00 del ventesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni, mediante deposito presso il competente ufficio dell'Amministrazione, che le contrassegnerà con un numero ordinale progressivo secondo l'ordine di presentazione.
4. Qualora un candidato, per giustificati motivi, sia impossibilitato a presentare personalmente la propria candidatura può inviare la stessa - corredata da valido documento di riconoscimento e dalle necessarie firme di sostegno - entro il termine di cui al precedente comma, mediante posta elettronica istituzionale, in formato pdf. In tal caso, l'orario di arrivo sarà considerato ai fini dell'assegnazione del numero ordinale di presentazione.
5. Contestualmente alla presentazione della candidatura e comunque non oltre il quinto giorno antecedente quello della votazione, il candidato può designare un proprio rappresentante per ogni seggio elettorale, con l'indicazione del cognome e nome, del luogo e della data di nascita, del corso di studio o di dottorato di appartenenza, del numero di matricola e del recapito telefonico. Tali rappresentanti possono anche coincidere con i rappresentanti di lista.
6. Nel caso in cui il simbolo di una candidatura sia confondibile con altri ovvero appaia scorretto o sconveniente, la CEC invita il candidato a modificarlo nei due giorni successivi, pena l'esclusione dalle elezioni.
7. Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche dal Rettore almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, mediante apposito manifesto nel quale le candidature sono elencate secondo l'ordine di presentazione.

Articolo 73

Sottoscrizione delle candidature: *sistema maggioritario*

1. Ogni candidatura presentata per il Nucleo di valutazione e il Comitato Paritetico di Amministrazione dell'ARDSU deve essere corredata dalle firme di almeno quindici studenti aventi diritto al voto.
2. Ogni candidatura presentata per la rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato nei Consigli delle Strutture primarie deve essere corredata dalle firme di almeno cinque dottorandi aventi diritto al voto. Le firme di sostegno devono appartenere a dottorandi iscritti a corsi di dottorato afferenti alla Struttura primaria per la quale il candidato si presenta. Le firme di studenti iscritti a corsi di dottorato afferenti ad altre Strutture primarie non sono prese in considerazione.
3. Le firme di sostegno devono essere apposte su moduli predisposti dall'Amministrazione, indicando, per ciascun sottoscrittore, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il corso di studio/di dottorato di appartenenza ed il numero di matricola. Per ciascun sottoscrittore,

inoltre, deve essere allegata, obbligatoriamente, copia di un valido documento di riconoscimento.

4. I candidati non possono risultare tra i firmatari di sostegno.

5. Per ciascun organo, nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura. Ove si verifichi tale circostanza, è valida la sola firma della candidatura che sia stata depositata per prima.

6. La regolarità della presentazione delle candidature e delle relative firme di sostegno è verificata dalla competente CEC con il supporto dell'ufficio dell'Amministrazione competente.

7. Le candidature e le firme irregolari o non comprensibili sono eliminate. Se il numero delle firme di sostegno è inferiore ai minimi richiesti, la candidatura è eliminata.

8. Di tale eliminazione viene data tempestiva comunicazione al candidato interessato, il quale entro due giorni dalla notifica può fare ricorso alla CEC che decide entro i due giorni successivi.

Articolo 74

Ritiro liste e/o candidature

1. Le liste o le singole candidature possono essere ritirate entro la data di scadenza fissata per la presentazione delle stesse.

Articolo 75

Propaganda elettorale e sanzioni

1. La propaganda elettorale inizia dopo la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo del manifesto elettorale contenente le liste e le candidature riscontrate regolari dalla CEC. La stessa dovrà terminare alle ore 24.00 del giorno precedente il primo giorno di votazione.

2. Al fine di assicurare pari accesso ai mezzi di propaganda, l'Università pone a disposizione delle liste l'uso di aule per le assemblee, eguali spazi all'interno delle varie sedi dell'Ateneo per l'affissione del materiale utile per lo svolgimento della propaganda elettorale, nel rispetto del principio della par condicio tra le liste.

3. È proibita l'affissione di documentazione elettorale al di fuori di tali spazi.

4. È vietata l'utilizzazione del sito web dell'Università per fini di propaganda elettorale.

5. Chiunque rimuova o renda inutilizzabile la documentazione propagandistica regolarmente affissa negli spazi da sostenitori di un'altra lista elettorale o ne impedisca l'affissione o la diffusione, ovvero affigga materiale di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi assegnati alla lista di appartenenza, può essere segnalato alla CEC. Sono altresì passibili di segnalazioni i soggetti che, nell'ambito della campagna elettorale, si rendano responsabili di atti non conformi alle modalità di corretto svolgimento della campagna medesima, nonché di danneggiamenti a beni mobili e immobili dell'Ateneo.

6. Nel giorno precedente il primo giorno di votazione e per l'intera durata delle votazioni medesime vigono i divieti di cui all'art. 9 della Legge n. 212/56 e s.m.i.. In tali giorni non saranno, quindi, consentiti: comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati e manifesti elettorali. Nei giorni destinati alla votazione è vietata altresì ogni forma di propaganda elettorale, compresa la distribuzione di materiale propagandistico tramite attività di volantinaggio, entro il raggio di 200 metri dagli ingressi delle sedi dell'Ateneo.

7. È vietata ogni altra forma di propaganda elettorale, anche con mezzi telematici (social network e sistemi di messaggistica istantanea) al di fuori dei tempi previsti per la campagna elettorale, riconducibile a liste o candidati.

8. È vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini come stabilito dal D.L. 1 aprile 2008 n. 49, convertito dalla L. 30 maggio 2008, n. 96.
9. Chiunque turbi in qualsiasi modo il regolare svolgimento della campagna elettorale o violi le disposizioni in materia di propaganda elettorale e di tutela delle operazioni di voto è sanzionato con provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità di ciascun caso e al numero degli episodi riguardanti studenti appartenenti ad una stessa lista.
10. Le sanzioni, secondo le disposizioni dell'art. 16 del R.D.L. 20 giugno 1935 n. 1071, consistono nell'ammonizione fatta verbalmente dal Rettore, nell'esclusione di uno studente dall'elettorato attivo e/o passivo o nell'esclusione di una lista dalla competizione elettorale. Le sanzioni più gravi dell'ammonizione sono deliberate dal Senato accademico, sulla base di una relazione di competenza della CEC, e rese esecutive con decreto del Rettore.
11. Ad eccezione del caso di esclusione di una lista, vale il principio che la responsabilità degli atti è sempre di ordine personale, ossia riferita alla singola persona fisica.
12. Ulteriori norme non previste dal presente Regolamento, volte a disciplinare l'attività di propaganda, potranno eventualmente essere disposte nel corso della procedura elettorale.

Articolo 76 **Commissione Elettorale Centrale**

1. È costituita, con decreto del Rettore, la Commissione Elettorale Centrale (CEC), composta da almeno tre componenti di comprovata esperienza, scelti tra i professori, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo.
2. La CEC accerta, con il supporto dell'ufficio amministrativo competente, la regolarità delle firme di sostegno, delle candidature presentate e delle liste presentate, verificando che le stesse non siano confondibili tra loro o scorrette o sconvenienti. Decide sugli eventuali ricorsi relativi a tutte le operazioni elettorali dalla data del decreto di indizione delle elezioni alla pubblicazione dei risultati. La CEC si riunisce al termine delle operazioni di voto per accertare il raggiungimento del quorum previsto per la validità delle elezioni. Elabora i dati elettorali pervenuti dai seggi dando immediata comunicazione dei risultati definitivi al Rettore.
3. Le decisioni della CEC sugli eventuali ricorsi sono inoppugnabili.

Articolo 77 **Seggi elettorali**

1. Presso ciascuna Struttura primaria è costituito un seggio elettorale. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto da parte del maggior numero di studenti, potranno essere costituiti anche più seggi elettorali nell'ambito della stessa Struttura primaria, ove l'attività didattica si svolga in più plessi.
2. L'ubicazione dei seggi elettorali viene resa pubblica con avviso del Rettore pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
3. Ogni seggio elettorale, costituito con decreto rettorale, è composto da:
 - a. un Presidente scelto tra il personale docente e/o tecnico-amministrativo, di comprovata esperienza;
 - b. quattro componenti scelti tra il personale tecnico-amministrativo.
4. Il Presidente nomina, tra i componenti, il Vice presidente che lo sostituisce in caso di temporanea assenza e il Segretario.
5. Il seggio opera validamente se in esso sono presenti tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice presidente.
6. I rappresentanti di lista e/o di ciascun candidato possono assistere ai lavori del seggio.

Articolo 78 **Votazioni**

1. Presso ciascun seggio elettorale sono ammessi al voto unicamente gli elettori iscritti al seggio stesso. L'elettore è identificato mediante esibizione del libretto universitario o di un valido documento di riconoscimento; in mancanza, uno dei componenti del seggio, nel caso conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità.
2. Per ogni elezione, ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

Articolo 79 **Schede elettorali**

1. Ad ogni elezione è abbinata una scheda elettorale di colore diverso.
2. Per le elezioni che si svolgono con il *sistema proporzionale*, le schede elettorali riportano elencate, secondo l'ordine di presentazione, le denominazioni e i simboli delle liste. L'elettore contrassegnerà la denominazione o il simbolo della lista prescelta, scrivendo, con la matita fornita dal seggio, possibilmente in stampatello o comunque in modo chiaro e leggibile, nella riga tracciata a lato della lista stessa, il cognome e il nome (o solo il cognome, qualora esso sia sufficiente per l'identificazione) del candidato che intende votare. In caso di omonimia, l'elettore deve indicare ulteriori elementi identificativi (ad es. la data di nascita).
3. Per le elezioni che si svolgono con il *sistema maggioritario*, le schede elettorali riportano elencati, secondo l'ordine di presentazione, i nominativi dei singoli candidati con l'eventuale relativo simbolo. L'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando, con la matita fornita dal seggio, il nominativo del candidato prescelto o il relativo simbolo, se presentato.

Articolo 80 **Insediamiento dei seggi elettorali e operazioni di voto**

1. I seggi elettorali si insediano alle ore 16.00 del giorno precedente quello fissato per la votazione per procedere a tutte le operazioni preliminari alla votazione stessa.
2. Al termine di tali operazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Provvede, quindi, alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura e custodisce personalmente le chiavi della porta di accesso al seggio. Di tutte le operazioni effettuate è redatto processo verbale.
3. Alle ore 8.30 del primo giorno di votazione, il Presidente, accertata l'integrità dei sigilli apposti il giorno precedente, provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.
4. Alle ore 9.00 hanno inizio le operazioni di voto. Ad ogni elettore, previa identificazione, viene consegnato un numero di schede pari al numero di elezioni per le quali l'elettore è chiamato a votare.
5. Le operazioni di voto sono svolte nei due giorni indicati nel decreto di indizione delle elezioni, secondo i seguenti orari:
 - il primo giorno dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
 - il secondo giorno dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
6. Sono ammessi al voto tutti gli elettori che, al momento della chiusura del seggio, sono presenti nei locali in cui è ubicato il seggio.
7. Alle ore 18.00 del primo giorno di votazione, constatata l'assenza di elettori presenti nel seggio, il Presidente dichiara chiuse le operazioni di voto. Provvede, quindi, alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura e custodisce personalmente le chiavi della porta di accesso al seggio.

8. Alle ore 8.30 del secondo giorno di votazione, il Presidente, accertata l'integrità dei sigilli apposti il giorno precedente, provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni. Alle ore 9.00 hanno inizio le operazioni di voto che proseguono ininterrottamente fino alle ore 17.00. Il Presidente, alle ore 17.00, constatata l'assenza di elettori presenti nel seggio, dichiara chiuse le votazioni, accerta il numero dei votanti per ciascun organo e trasmette i dati, in via telematica, alla CEC. Il Presidente, quindi, provvede a sigillare le urne e a chiudere le finestre e le porte di accesso al seggio, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura e custodisce personalmente le chiavi della porta di accesso al seggio.
9. Di tutte le operazioni effettuate è redatto processo verbale.

Articolo 81 **Operazioni di scrutinio**

1. Alle ore 9.00 del giorno successivo a quello della chiusura delle votazioni, ciascun Presidente, accertata l'integrità dei sigilli apposti il giorno precedente e preso atto del quorum accertato dalla CEC per ciascun organo, dà inizio alle operazioni di scrutinio per le sole elezioni risultate valide, che proseguono ininterrottamente sino alla conclusione.
 2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
 3. Le schede sono scrutinate nel seguente ordine:
 - a. Senato accademico;
 - b. Consiglio di amministrazione;
 - c. Nucleo di valutazione;
 - d. CUG;
 - e. Comitato per lo Sport;
 - f. Consigli delle Strutture primarie (studenti e dottorandi);
 - g. Comitato Paritetico di Amministrazione dell'ARDSU.
 4. Il numero complessivo dei votanti, per ciascuna elezione, dovrà corrispondere al numero delle schede votate. In caso di mancata coincidenza tra il numero dei votanti e il numero delle schede votate, la CEC può decidere la ripetizione della votazione qualora tale anomalia sia determinante ai fini del risultato elettorale.
 5. Il Presidente, udito il parere degli altri componenti del seggio, decide, in via provvisoria, sull'assegnazione dei voti contestati. I voti sono ammessi ogniqualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
 6. Sono nulli i voti di preferenza:
 - riferiti a candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
 - successivi alla prima preferenza espressa;
 - riferiti a candidati non designati con la chiarezza necessaria a distinguerli da ogni altro candidato della stessa lista.
- La nullità dei voti di preferenza e le eventuali contestazioni sugli stessi non determinano l'annullamento del voto di lista, se espresso.
7. Sono dichiarate nulle le schede che:
 - non permettono la possibilità di identificare la lista prescelta;
 - presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - non sono vidimate dal seggio;
 - non contengono voto di lista, ma contengono preferenze per candidati appartenenti a liste diverse;
 - non sono contrassegnate con la matita fornita dal seggio.

8. Se l'elettore non ha contrassegnato la denominazione o il simbolo della lista, ma ha indicato solamente la preferenza per un candidato compreso nella medesima lista, il voto è valido sia come voto di lista sia come voto di preferenza.
9. Sono considerate bianche le schede che non presentano alcuna espressione di suffragio, né segni o tracce di scrittura apposte dall'elettore.
10. Al termine delle operazioni di scrutinio, è redatto il verbale di tutte le operazioni compiute e sono predisposti tanti plichi quante sono le votazioni effettuate nel seggio.
11. Ogni plico deve contenere, raccolte in buste separate, le schede votate, le schede bianche, le schede nulle, le schede contestate non assegnate, le schede contestate e provvisoriamente assegnate, le schede vidimate e non votate e i registri di spoglio. Tutti i plichi devono essere sigillati e firmati sui lembi dal Presidente e dai componenti del seggio. In un plico a parte, anch'esso sigillato e firmato sui lembi, sono inseriti tutti i verbali relativi alle operazioni di voto e gli elenchi dei votanti. I plichi e tutto il materiale elettorale devono essere consegnati all'ufficio competente dell'Amministrazione che ne curerà la conservazione fino all'esame da parte della CEC, che elabora i dati e comunica i risultati definitivi al Rettore.
12. Le schede elettorali sono conservate fino alla nomina degli eletti con decreto del Rettore.

Articolo 82 **Attribuzione delle rappresentanze**

1. Le rappresentanze elette con il *sistema proporzionale* sono attribuite con il seguente criterio:
 - a. per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
 - b. per ogni lista è determinata, altresì, la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
 - c. la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, etc., fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
 - d. tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi fra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti, è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
 - e. le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato al punto precedente;
 - f. risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, risulta eletto il candidato che precede per ordine di lista.
2. Per le rappresentanze elette con il *sistema maggioritario*, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più giovane di età.

Articolo 83 **Proclamazione degli eletti e ricorsi**

1. I risultati elettorali, accertati dalla CEC, sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo entro dieci giorni dalla data dell'ultimo giorno di votazione.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali possono essere proposti ricorsi alla CEC, sui quali la medesima Commissione decide, in via definitiva, entro cinque giorni dalla ricezione degli stessi, sentiti, eventualmente, il primo firmatario della lista e il Presidente del seggio elettorale.
3. Trascorsi i termini di cui al precedente comma 2 e decisi i ricorsi presentati, il Rettore nomina i rappresentanti eletti in seno ai vari organi con proprio decreto, pubblicato nell'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Articolo 84 **Decorrenza dei mandati**

1. Il mandato degli studenti è di due anni accademici.
2. Il loro mandato ha inizio il 1° ottobre del primo anno accademico e termina il 30 settembre del secondo anno accademico.

Articolo 85 **Decadenza dalla carica e sostituzioni**

1. Lo studente eletto decade dalla carica per rinuncia, per perdita dello status di studente iscritto all'Università degli Studi della Basilicata.
2. Gli eletti con il *sistema proporzionale* che cessano dalla carica sono sostituiti dal primo dei non eletti della stessa lista; in caso di esaurimento di candidati della stessa lista subentra il primo dei non eletti della lista che ha ottenuto il quoziente più alto.
3. Gli eletti con il *sistema maggioritario* che cessano dalla carica sono sostituiti dal primo dei non eletti.

Articolo 86 **Votazioni per via telematica**

1. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche può essere prevista la possibilità di votare per via telematica secondo le modalità stabilite in apposito regolamento in materia.

Articolo 87 **Elezioni dei rappresentanti degli specializzandi negli organi delle Scuole di specializzazione**

1. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi delle Scuole di specializzazione si fa riferimento ai Regolamenti di funzionamento delle Scuole stesse.
2. Per la disciplina dell'intera procedura elettorale, per quanto compatibili, si applicano le norme previste per le elezioni delle rappresentanze studentesche da eleggere con il *sistema maggioritario*, di cui al presente Titolo.

TITOLO VI **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 88 **Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il Regolamento generale di Ateneo entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia i regolamenti elettorali tuttora in parte vigenti, i "*Criteri e modalità per lo svolgimento di tutte le procedure finalizzate alla costituzione degli organi di Ateneo*" adottati in prima applicazione dello Statuto e tutte le norme regolamentari con esso in contrasto.